



Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali
Alessandro Gherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>406</u>	del <u>28 OTT. 2014</u>
Oggetto: Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe: ratifica del provvedimento del Presidente del CONI n. 140/74 del 30 settembre 2014	
<u>Esecuzione:</u>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Consegnata il:</u> _____	

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I. ed in particolare l'art. 22 comma 6 e l'art. 8 comma 1 lett. f);

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1510 e 1511 dell'11 giugno 2014 e n.1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

Handwritten mark

Handwritten mark



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali

Alessandro Cherubini

2 Deliberazione n.

406

Riunione del

28 OTT. 2014

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014 e n. 1518 del 15 luglio 2014 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la propria deliberazione n. 204 dell'11 giugno 2014 con la quale il Presidente del CONI è stato autorizzato a nominare i Commissari ad acta per provvedere alle modifiche statutarie e regolamentari necessarie al recepimento dei Principi Fondamentali degli Statuti Federali, dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA l'autorizzazione rilasciata nella seduta del 15 luglio 2014 al Presidente del CONI ad adottare i provvedimenti di approvazione degli Statuti e dei Regolamenti di Giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate deliberati dai Commissari ad acta;

VISTA la deliberazione del Presidente del CONI n. 105/47 del 25 luglio 2014 con la quale è stato nominato Commissario ad acta della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe l' Avv. Prof. Pierluigi Matera;

VISTO il provvedimento del Commissario ad acta della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Avv. Prof. Pierluigi Matera del 23 settembre 2014 con il quale sono stati deliberati lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia Sportiva in conformità ai predetti Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva ed al Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la deliberazione n. 140/74 del 30 settembre 2014 con la quale il Presidente del CONI ha deliberato in via d'urgenza l'approvazione dello Statuto e del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe ;

RILEVATO che il testo della prefata normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

la ratifica del provvedimento del Presidente del CONI n. 140/74 del 30 settembre 2014 relativo all'approvazione ai fini sportivi dello Statuto e del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe che si allega alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali
Alessandro Cherubini



Allegato n.....
Deliberazione n.....**1406**.....
Riunione del.....**28 OTT. 2014**.....

Deliberazione n. **140/14**

del **30.9.2014**

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 8 del d.lgs. del 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 8 comma 1, lett. f) dello Statuto del CONI;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dalla Giunta Nazionale nella seduta del 15 luglio 2014 ad adottare i provvedimenti di approvazione degli Statuti e dei Regolamenti di Giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate deliberati dai Commissari ad acta;

VISTE le deliberazioni della Giunta Nazionale n. 252 del 3 luglio 2012 e n. 478 del 1° dicembre 2008, con le quali sono stati rispettivamente approvati ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI, lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1510 e 1511 dell'11 giugno 2014 e n. 1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014 e n. 1518 del 15 luglio 2014 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la deliberazione presidenziale n. 105/47 del 25 luglio 2014 con cui è stato nominato Commissario ad acta della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe, il Prof. Avv. Pierluigi Matera;

VISTO il provvedimento del Commissario ad acta della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Prof. Avv. Pierluigi Matera prot. n. 0010657 del 23 settembre 2014 con il quale sono stati deliberati lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia Sportiva in conformità ai predetti Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva ed al Codice della Giustizia Sportiva;

RILEVATO che il testo dello Statuto e del Regolamento di Giustizia Sportiva della predetta Federazione risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali


Alessandro Cherubini

DELIBERA

l'approvazione dello Statuto e del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe deliberati dal Commissario ad acta Prof. Avv. Pierluigi Matera con provvedimento prot. n. 0010657 del 23 settembre 2014, che viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

La presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica nel corso della prossima riunione della Giunta Nazionale.

(Giovanni Malagò)



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

F.I.KBMS

**FEDERAZIONE ITALIANA
DI
KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE**



Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe
Regolamento Federale di Giustizia Sportiva

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - <i>AMBITO DI APPLICAZIONE - PRINCIPI GENERALI</i>	5
Art. 2 - <i>NORME DI COMPORTAMENTO</i>	5
Art. 3 - <i>RESPONSABILITA'</i>	5
Art. 4 - <i>VINCOLO DI GIUSTIZIA</i>	6
Art. 5 - <i>OBBLIGO DI DENUNCIA E COLLABORAZIONE</i>	6
TITOLO II - CODICE DISCIPLINARE	6
Art. 6 - <i>FRODE SPORTIVA</i>	6
Art. 7 - <i>L'INFRAZIONE</i>	7
Art. 8 - <i>DICHIARAZIONI LESIVE</i>	7
Art. 9 - <i>ILLECITO SPORTIVO</i>	7
Art. 10 - <i>ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE</i>	8
Art. 11 - <i>MANIFESTAZIONI NON AUTORIZZATE</i>	8
Art. 12 - <i>RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</i>	8
Art. 13 - <i>COMMUTAZIONE AUTOMATICA DELLE SANZIONI PECUNIARIE</i>	8
Art. 14 - <i>VIOLAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO</i>	8
Art. 15 - <i>INTEMPERANZE DEI SOSTENITORI E RICHIESTA FORZA PUBBLICA</i>	8
Art. 16 - <i>AGGRESSIONE AD UN UFFICIALE DI GARA</i>	8
Art. 17 - <i>ALTRE INFRAZIONI</i>	9
Art. 18 - <i>OBBLIGO DI DENUNCIA</i>	9
TITOLO III - SANZIONI	9
Art. 19 - <i>TIPOLOGIA DELLE SANZIONI</i>	9
Art. 20 - <i>AMMONIZIONE</i>	9
Art. 21 - <i>AMMONIZIONE CON DIFFIDA</i>	9
Art. 22 - <i>SANZIONE PECUNIARIA</i>	9
Art. 23 - <i>CONFISCA PARZIALE O TOTALE DEI PREMI</i>	9
Art. 24 - <i>SQUALIFICA DEL TESSERATO</i>	10
Art. 25 - <i>NON ASSEGNAZIONE O REVOCA DI UN TITOLO</i>	10
Art. 26 - <i>RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA FINALE</i>	10
Art. 27 - <i>PENALIZZAZIONE</i>	10
Art. 28 - <i>SOSPENSIONE A TERMINE DA QUALSIASI ATTIVITA'</i>	10
Art. 29 - <i>SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA DI AFFILIATO</i>	10
Art. 30 - <i>SOSPENSIONE CAUTELARE</i>	10
Art. 31 - <i>INTERDIZIONE DA CARICHE FEDERALI</i>	11
Art. 32 - <i>INIBIZIONE PERPETUA A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI</i>	11
Art. 33 - <i>RADIAZIONE</i>	11
TITOLO IV - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI	11
Art. 34 - <i>CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI</i>	11
Art. 35 - <i>TENTATIVO DI INFRAZIONE</i>	11
Art. 36 - <i>RECIDIVA</i>	12
Art. 37 - <i>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI</i>	12
Art. 38 - <i>CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI</i>	12
Art. 39 - <i>CIRCOSTANZE ATTENUANTI</i>	12
Art. 40 - <i>CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI</i>	13
Art. 41 - <i>VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE</i>	13



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali

Alessandro Cherubini

Art. 42 -	CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI	13
TITOLO V - CAUSE DI ESTINZIONE.....		13
Art. 43 -	CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI.....	13
Art. 44 -	PRESCRIZIONE	13
Art. 45 -	AMNISTIA.....	14
Art. 46 -	INDULTO.....	14
Art. 47 -	GRAZIA.....	14
Art. 48 -	SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING.....	14
TITOLO VI - ORGANI DI GIUSTIZIA.....		14
CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....		15
Art. 49 -	ORGANI DI GIUSTIZIA E UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE	15
Art. 50 -	ATTRIBUZIONI.....	15
Art. 51 -	COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA.....	15
CAPO II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA		16
Art. 52 -	DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA.....	16
Art. 53 -	CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA	16
Art. 54 -	UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO	16
CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO.....		16
Art. 55 -	POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA.....	16
Art. 56 -	CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA.....	17
Art. 57 -	COMUNICAZIONI	17
Art. 58 -	SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA	17
Art. 59 -	SOSPENSIONE FERIALE.....	17
CAPO IV – GIUDICI SPORTIVI.....		18
SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA.....		18
Art. 60 -	COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI.....	18
Art. 61 -	ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE	18
Art. 62 -	NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE	18
Art. 63 -	NOMINA NELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA	18
SEZIONE II – PROCEDIMENTI.....		19
Art. 64 -	AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE.....	19
Art. 65 -	ISTANZA DEGLI INTERESSATI.....	19
Art. 66 -	FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE.....	19
Art. 67 -	DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI.....	19
Art. 68 -	PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE	19
Art. 69 -	GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO	20
CAPO V – GIUDICI FEDERALI.....		20
SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA.....		20
Art. 70 -	COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI	20
Art. 71 -	NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI.....	20
SEZIONE II – PROCEDIMENTI.....		21



Alessandro Cherubini

Art. 72 -	AVVIO DEL PROCEDIMENTO.....	21
Art. 73 -	APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO.....	21
Art. 74 -	FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO.....	21
Art. 75 -	RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA.....	22
Art. 76 -	RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI.....	22
Art. 77 -	FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO.....	22
Art. 78 -	DOMANDA CAUTELARE.....	23
Art. 79 -	INTERVENTO DEL TERZO.....	23
Art. 80 -	SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE ²³	
Art. 81 -	ASSUNZIONE DELLE PROVE.....	23
Art. 82 -	GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO.....	24
Art. 83 -	TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI.....	24
Art. 84 -	EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI.....	25
CAPO VI – PROCURATORE FEDERALE.....		26
SEZIONE I – NOMINA E FUNZIONI.....		26
Art. 85 -	Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale.....	26
Art. 86 -	NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE ²⁶	
Art. 87 -	Attribuzioni del Procuratore federale.....	26
SEZIONE II – AZIONE DISCIPLINARE.....		26
Art. 88 -	AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE.....	26
Art. 89 -	PRESCRIZIONE DELL'AZIONE.....	27
Art. 90 -	ASTENSIONE.....	27
Art. 91 -	SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI.....	27
Art. 92 -	APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA E SENZA INCOLPAZIONE....	28
SEZIONE III – RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT.....		28
Art. 93 -	RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	28
Art. 94 -	RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI.....	28
Art. 95 -	RAPPORTI CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT.....	29
CAPO VII – RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT.....		29
Art. 96 -	RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT.....	29
CAPO VIII – REVISIONE E REVOCAZIONE.....		29
Art. 97 -	REVISIONE E REVOCAZIONE.....	29
TITOLO VI - PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SPECIALI.....		30
Art. 98 -	RIABILITAZIONE.....	30
TITOLO VII - COLLEGIO ARBITRALE.....		30
Art. 99 -	CLAUSOLA COMPROMISSORIA, COLLEGIO ARBITRALE E PROCEDIMENTO.....	30
Art. 100 -	PROVVEDIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE.....	31
TITOLO VIII – NORME FINALI.....		32
Art. 101 -	DISPOSIZIONI FINALI.....	32



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento di Giustizia Sportiva della F.I.KBMS (il "Regolamento") si applica a tutti i soggetti Affiliati (art. 4 dello Statuto), Tesserati (art. 7 dello Statuto) e ai Gruppi aggregati (art. 17 dello Statuto) i quali sono tenuti all'osservanza dello Statuto della F.I.KBMS (lo "Statuto") e dei Regolamenti Federali, dei Principi emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli Organi Federali. Nel presente Regolamento il termine "Società" indica genericamente le associazioni, le società cooperative, le società di capitali e gli altri organismi sportivi indicati come "Affiliati" dall'art. 4 dello Statuto.
2. L'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale ed alla corruzione sono garantiti dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
3. Tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari sono impugnabili nelle forme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. I soggetti Affiliati, Tesserati e i Gruppi aggregati, comunque soggetti all'osservanza dello Statuto, delle norme Federali, dei Principi emanati dal CONI e del Codice della Giustizia Sportiva devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e retitudine sportiva nello svolgimento di qualsiasi attività di natura agonistica, economica e sociale, e che non sia comunque in contrasto con le finalità della F.I.KBMS
2. I soggetti Affiliati, Tesserati e i Gruppi aggregati che commettono infrazioni rispetto alle norme Federali o che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti o che con giudizi e rilievi pubblici comunque ledono la dignità, il decoro, il prestigio della F.I.KBMS, dei suoi organi o di persone operanti nell'ambito federale incorrono nei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.
3. Gli Affiliati, i Tesserati e i Gruppi aggregati sono obbligati, se convocati, a presentarsi agli Organi di Giustizia Sportiva e a fornire con tempestività la documentazione e le informazioni, anche scritte, richieste. Sono altresì tenuti a presentarsi se convocati dalla Commissione CONI di indagine sul doping per l'assunzione di informazioni o per la contestazione dell'addebito.
4. E' fatto obbligo a tutti gli Affiliati, Tesserati e Gruppi aggregati, che siano venuti a conoscenza del fatto che sia stato posto o stia per essere posto in essere un illecito sportivo o avuto notizia di altre infrazioni disciplinari, di informare immediatamente la Procura Federale.
5. Gli Affiliati, i Tesserati e i Gruppi aggregati colpiti da sanzioni disciplinari di squalifica sono sospesi per tutta la durata della sanzione da ogni e qualsiasi attività svolta dalla F.I.KBMS
6. I Tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
7. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in merito ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Art. 3 - RESPONSABILITA'

1. Gli Affiliati, i Tesserati e i Gruppi aggregati sono obbligati ad osservare le norme dello Statuto, dei Principi emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva nonché di tutti i Regolamenti Federali. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, dei Principi emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva, dei Regolamenti Federali e di tutte le altre norme, emanati dagli Organi Federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.
2. I soggetti Affiliati, Tesserati e i Gruppi aggregati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
3. La responsabilità dei Tesserati è personale. Essi rispondono delle loro azioni od omissioni, nonché, nei casi tassativamente previsti, a titolo di presunzione o di responsabilità oggettiva.
4. Gli Affiliati e i Gruppi aggregati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranei. In tal caso, potranno essere ritenuti non responsabili



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali

Alessandro Cherubini

se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito, o dal dibattimento, risulti che gli stessi non hanno partecipato all'illecito o ne abbiano ignorato il verificarsi.

5. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società Affiliate e dei Gruppi aggregati sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati/Tesserati/Gruppi aggregati medesimi.
6. La responsabilità oggettiva sussiste anche nella ipotesi di violazione delle norme antidoping da parte dei soggetti Tesserati.

Art. 4 - VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. Tutti coloro che aderiscono alla F.I.KBMS si impegnano a non adire altre autorità che non siano gli Organi di Giustizia Sportiva Federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all'attività espletata nell'ambito della F.I.KBMS.
2. Si intendono qui richiamate le disposizioni concernenti il vincolo di giustizia di cui all'art. 59 dello Statuto federale.
3. L'inosservanza del presente vincolo di giustizia e della successiva clausola compromissoria comporta l'adozione di sanzioni disciplinari.

Art. 5 - OBBLIGO DI DENUNCIA E COLLABORAZIONE

1. I Dirigenti Federali, gli Ufficiali di gara e ogni altro tesserato sono tenuti a segnalare agli Organi di Giustizia le violazioni dello Statuto, dei regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
2. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, nonché la generalità del Tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione, della persona offesa e degli eventuali testimoni.
3. Gli Affiliati, i Tesserati e i Gruppi aggregati sono tenuti a collaborare con gli Organi di Giustizia, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengono. La mancata presenza, senza giustificato motivo, alle convocazioni degli Organi di Giustizia costituisce infrazione disciplinare.

TITOLO II - CODICE DISCIPLINARE

Art. 6 - FRODE SPORTIVA

1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli Atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di Atleti non Tesserati, costituisce frode sportiva e comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società responsabile ed in particolare del Presidente e del Dirigente accompagnatore.
2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché, ai sensi dell'Art. 1) della Legge 401/1989, l'offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione stessa.
3. Pone in essere atti o comportamenti fraudolenti tendenti ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale;
4. Pone in essere atti o comportamenti fraudolenti tendenti ad eludere le norme per la affiliazione o la riaffiliazione e/o il tesseramento, ovvero per la partecipazione alle assemblee Federali, ovvero per l'assunzione di incarichi Federali;
5. La frode sportiva comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 300 ad un massimo di Euro 2000.



Art. 7 - L'INFRAZIONE

1. Costituiscono infrazione tutti i comportamenti, sia in ambito federale che associativo, che violino le norme di cui ai principi sanciti dallo Statuto, dai Regolamenti Federali e da tutte le disposizioni Federali secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
2. I Tesserati, gli Affiliati e i Gruppi aggregati non possono essere puniti se non quando abbiano commesso un fatto espressamente previsto quale infrazione dalle norme Federali, né con sanzioni, che non siano dalle stesse norme stabilite.
3. I Tesserati, i soggetti Affiliati e i Gruppi aggregati non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale vigente nel momento in cui fu commesso, non costituiva infrazione.
4. I Tesserati, i soggetti Affiliati e i Gruppi aggregati non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale posteriore, non costituisce infrazione e, se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione ed ogni altro effetto disciplinare.
5. Se la normativa federale del tempo in cui fu commessa l'infrazione e la posteriore sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli a chi ha commesso l'infrazione, salvo che sia stata emanata pronuncia di condanna non più soggetta ad impugnazione.

Art. 8 - DICHIARAZIONI LESIVE

1. E' fatto divieto ai Tesserati di tenere comportamenti o esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione e della dignità della F.I.KBMS, dei suoi organi, organismi tecnici e strutture, nonché degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. Il Tesserato che venga meno a tale divieto è punito con la sanzione della interdizione da un mese a tre anni. In tale ipotesi il soggetto Affiliato di appartenenza del Tesserato è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.
3. Le somme incassate dalla F.I.KBMS per le sanzioni inflitte ai sensi del presente Regolamento saranno utilizzate dalla stessa allo scopo di finanziare le competizioni internazionali della squadra nazionale e/o per promuovere la propria attività.

Art. 9 - ILLECITO SPORTIVO

Commette illecito sportivo chiunque:

1. Compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica;
2. Induce, con artifici o raggiri, taluno in errore o procura per se o per altri un ingiusto profitto con altrui danno nell'ambito di ogni attività federale.
3. Coloro che ricoprono incarichi di ispezione o supervisione, di selezione e formazione: Ufficiali di Gara, Consiglieri Federali e Regionali, Delegati Regionali e Tecnici Nazionali e Regionali, Ispettori, che vengono a conoscenza di atti costituenti violazione disciplinare hanno dovere di farne denuncia.
4. L'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitiva per il tesserato da sette mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione da una o più gare, manifestazioni e campionati Federali, fino alla radiazione.
5. Nell'ipotesi in cui l'illecito sportivo sia stato commesso da soggetto non tesserato o da tesserato non appartenente al soggetto affiliato comunque avvantaggiato da tale illecito, l'affiliato stesso è punito, salvo quanto previsto dal comma successivo, con la sanzione della penalizzazione da una o più gare, manifestazioni e campionati Federali.
6. Gli Affiliati sono ritenuti responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri Tesserati e, salvo che venga provata l'assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio dell'Affiliato o dei propri Tesserati, da altri soggetti.
7. Il Tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare il Procuratore Federale.



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali

Alessandro Cherubini

Art. 10 - ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE

Sono vietati l'assunzione e l'uso, per qualsiasi motivo, di sostanze e di materiale considerati doping. L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle altre sostanze considerate doping, le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli medici, nonché le sanzioni disciplinari sono previsti dalle Norme Sportive Antidoping. Le sanzioni comminate esplicano efficacia anche presso le altre Federazioni.

Art. 11 - MANIFESTAZIONI NON AUTORIZZATE

1. Ai soggetti Affiliati, Tesserati e ai Gruppi aggregati è fatto divieto di organizzare o partecipare a manifestazioni sportive agonistiche, preagonistiche e amatoriali non autorizzate dagli organi competenti della F.I.KBMS
2. Agli Affiliati, ivi compresi gli organizzatori ed i loro collaboratori possono essere erogate sanzioni inibitive o pecuniarie, anche cumulativamente, mentre ai Tesserati partecipanti possono essere erogate solo sanzioni inibitive.

Art. 12 - RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Gli Affiliati ed i Tesserati che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

Art. 13 - COMMUTAZIONE AUTOMATICA DELLE SANZIONI PECUNIARIE

1. L'Affiliato che non paga una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'organo giudicante è assoggettato automaticamente ad una delle sanzioni inibitive previste nei successivi articoli.
2. Gli Organi di Giustizia possono commutare la sanzione pecuniaria fino a € 250,00 (duecentocinquanta/00) in una sanzione inibitiva di giorni 90 (novanta); oltre a € 250,00 (duecentocinquanta/00) la sanzione inibitiva è aumentata di ulteriori 15 (quindici) giorni per ogni € 50,00 (cinquanta/00) o frazione di essi.
3. Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta una sanzione pecuniaria, l'organo giudicante deve:
 - a) fissare il termine improrogabile del pagamento;
 - b) determinare la sanzione inibitiva di eventuale commutazione.
4. La sanzione inibitiva decorre dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento ed estingue il debito. Non può essere proposto appello avverso la commutazione.
5. L'organo giudicante competente dà notizia dell'avvenuta commutazione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 14 - VIOLAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

1. L'atleta che richieda la tessera federale tramite più Affiliati contemporaneamente è punito con la sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.
2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

Art. 15 - INTEMPERANZE DEI SOSTENITORI E RICHIESTA FORZA PUBBLICA

1. L'Affiliato ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza, da parte dei propri sostenitori, è punito con sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, con la squalifica fino ad un massimo di un anno.
2. La mancata richiesta della forza pubblica, in occasione delle competizioni, comporta l'aggravamento delle sanzioni nei confronti degli organizzatori.

Art. 16 - AGGRESSIONE AD UN UFFICIALE DI GARA

1. L'aggressione o il tentativo di aggressione fisica o verbale nei confronti di un Ufficiale di gara è punita con la sanzione inibitiva da 6 (sei) mesi fino alla radiazione.



Alessandro Cherubini

Art. 17 - ALTRE INFRAZIONI

1. Qualsiasi violazione dei doveri e degli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali è comunque soggetta alle sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 20 e seguenti.

Art. 18 - OBBLIGO DI DENUNCIA

1. L'obbligo di denuncia vige per qualsiasi tipo di infrazione e non solo per quelle di illecito sportivo.
2. Ai fini dell'accertamento delle identità personali, dell'età o della cittadinanza fanno fede le carte d'identità, i passaporti, le patenti d'auto ed ogni altro valido documento di riconoscimento.

TITOLO III - SANZIONI

Art. 19 - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

1. Possono essere inflitte dagli organi competenti, le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) ammonizione con diffida;
 - c) sanzione pecuniaria;
 - d) confisca parziale o totale dei premi;
 - e) squalifica del Tesserato;
 - f) non assegnazione o revoca di un titolo;
 - g) retrocessione all'ultimo posto nella classifica finale;
 - h) penalizzazione;
 - i) sospensione a termine da qualsiasi attività;
 - k) sospensione del diritto di rappresentanza di un affiliato;
 - l) sospensione cautelare;
 - m) interdizione da cariche Federali;
 - n) inibizione perpetua a ricoprire cariche Federali;
 - o) radiazione.

Art. 20 - AMMONIZIONE

1. L'ammonizione consiste nel rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.

Art. 21 - AMMONIZIONE CON DIFFIDA

1. L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

Art. 22 - SANZIONE PECUNIARIA

1. La sanzione pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare alla F.I.KBMS una somma di denaro nei termini fissati e nella misura determinata dall'organo giudicante da un minimo di Euro 25,00 (venticinque//00) sino ad un massimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00).

Art. 23 - CONFISCA PARZIALE O TOTALE DEI PREMI

1. Consiste nella confisca parziale o totale di premi rilasciati a favore del Tesserato o dell'Affiliato.



Art. 24 - SQUALIFICA DEL TESSERATO

1. La squalifica del Tesserato, consiste nella sospensione dall'attività sportiva federale per un tempo determinato da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni con il ritiro della tessera dell'affiliato e comporta il divieto di iscriversi a competizioni nazionali ed internazionali per tutta la durata della sanzione.

Art. 25 - NON ASSEGNAZIONE O REVOCA DI UN TITOLO

1. La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato in gara da un atleta o da una squadra.

Art. 26 - RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA FINALE

1. La sanzione consiste nella retrocessione dell'atleta o della squadra all'ultimo posto nella classifica finale della competizione.

Art. 27 - PENALIZZAZIONE

1. La penalizzazione consiste nella perdita di punti da un minimo di 10 ad un massimo di 30 già conseguiti dal tesserato nell'ambito della Ranking List Nazionale dell'anno sportivo in corso.

Art. 28 - SOSPENSIONE A TERMINE DA QUALSIASI ATTIVITA'

1. La sospensione da qualsiasi attività comporta l'inibizione per l'Affiliato a richiedere e ad organizzare qualsiasi manifestazione sportiva ed a partecipare a qualsiasi competizione con nulla osta federale o Gare nel periodo di validità della sanzione.

Art. 29 - SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA DI AFFILIATO

1. La sanzione consiste nel divieto al dirigente di rappresentare il soggetto Affiliato in tutti gli organismi e nelle manifestazioni Federali.

Art. 30 - SOSPENSIONE CAUTELARE

1. La sospensione è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'Organo Giudicante su richiesta del Procuratore Federale.
2. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del procedimento in presenza di determinati presupposti che devono essere: la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e la esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.
3. La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile. La sospensione può essere revocata o modificata dal Giudice prima della conclusione del procedimento.
4. Il provvedimento della sospensione è appellabile presso la Corte federale di appello. Il provvedimento di sospensione cautelare, poi, deve essere compiutamente motivato.
5. Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile anche d'Ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - indicazioni delle generalità dell'incolpato e degli elementi che servono ad identificarlo;
 - descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate Nella formulazione dell'imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
 - la motivazione, contenete l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
 - esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 - la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
 - la data e la sottoscrizione del giudice.



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali

Alessandro Cherubini

Art. 31 - INTERDIZIONE DA CARICHE FEDERALI

1. La sanzione consiste nel divieto di ricoprire cariche Federali per un tempo determinato.

Art. 32 - INIBIZIONE PERPETUA A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

1. La sanzione consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche Federali.

Art. 33 - RADIAZIONE

1. La radiazione consiste nella esclusione dalla F.I.KBMS in via definitiva degli Affiliati o dei Tesserati.
2. La radiazione può essere inflitta per condotte, anche omissive, degli Affiliati e dei Tesserati della F.I.KBMS di tale gravità che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della F.I.KBMS.
3. L'Affiliato ed il Tesserato radiati vengono segnalati al CONI ed alle altre Federazioni sportive nazionali.

TITOLO IV - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 34 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

1. L'organo competente nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso e in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare. Valuta, altresì, sulla base delle circostanze previste dal presente Regolamento.
2. La qualifica di Dirigente Federale o di Affiliato, di Ufficiale di Gara, di Insegnante Tecnico deve essere sempre giudicata come circostanza aggravante.
3. Le sanzioni pecuniarie non possono essere determinate in misura inferiore ad € 25,00 (venticinque/00) ed in misura superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
4. Le sanzioni inibitive temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a 7 (sette) giorni consecutivi ed in misura superiore a 5 (cinque) anni.
5. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.
6. Quando viene accertato che il risultato conseguito in una competizione è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:
 - a) non attribuzione di punteggi utili all'Affiliato ed al Tesserato per classifiche, graduatorie e attribuzione di voti plurimi;
 - b) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
 - c) confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni sportive.

Art. 35 - TENTATIVO DI INFRAZIONE

1. L'Affiliato ed il Tesserato che compiano atti idonei in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con sanzione meno grave rispetto a quella che sarebbe irrogata nel caso in cui l'azione si fosse compiuta o l'evento si fosse verificato diminuito da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.



Art. 36 - RECIDIVA

1. Chi, dopo essere stato sanzionato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.
2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il sanzionato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate tra i numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere fino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale degli Organi di giustizia decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti della sanzione previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle sanzioni nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Art. 37 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. La sanzione disciplinare è aumentata quando dai fatti accertati emergano a carico dei responsabili circostanze aggravanti.
2. Sono circostanze aggravanti dell'infrazione quando non ne sono elementi costitutivi:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni Federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;
 - d) aver agito per motivi abietti o futili;
 - e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare ad altri un vantaggio.

Art. 38 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Art. 39 - CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:



- a) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
 - b) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
 - c) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
 - d) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.
2. Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 40 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art. 41 - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 42 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o prevalenza.
2. Nel caso ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

TITOLO V - CAUSE DI ESTINZIONE

Art. 43 - CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

1. Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:
 - a) prescrizione;
 - b) amnistia.
2. Sono cause di estinzione delle sanzioni:
 - a) indulto;
 - b) grazia;

Art. 44 - PRESCRIZIONE

1. Le infrazioni si prescrivono nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 89.



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali

Alessandro Cherubini

2. Le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni alle norme sportive antidoping, si prescrivono in 8 anni.

Art. 45 - AMNISTIA

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale; estingue l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione e le eventuali pene accessorie. La amnistia non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
2. Per i giudizi in corso, relativi ad infrazioni comprese nel provvedimento de quo, l'organo giudicante dovrà dichiarare il non luogo a procedere.
3. La concessione dell'amnistia è provvedimento di esclusiva competenza del Consiglio Federale, previa deliberazione che ne stabilisca i termini.
4. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi.

Art. 46 - INDULTO

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto od in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.
2. La concessione dell'indulto è provvedimento di esclusiva competenza del Consiglio Federale; previa deliberazione che ne stabilisca i termini.
3. Nel concorso di più sanzioni, l'indulto si applica al cumulo delle sanzioni una sola volta.
4. L'indulto non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. L'indulto non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento non disponga diversamente, e non presuppone una condanna irrevocabile.

Art. 47 - GRAZIA

1. La grazia è un provvedimento di clemenza "ad personam"; estingue, in tutto od in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave, può essere adottata solo su domanda scritta dell'interessato ed inviata con raccomandata a.r. al Presidente Federale.
2. La grazia è un provvedimento che :
 - presuppone una sentenza irrevocabile;
 - non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento non disponga diversamente;
 - può essere adottato, previa domanda scritta del tesserato;
3. La concessione della grazia è provvedimento di esclusiva competenza del Presidente Federale.
4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso, se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni, dall'adozione della sanzione definitiva.

Art. 48 - SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, dei Principi di Giustizia Sportiva, i provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto, non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

TITOLO VI - ORGANI DI GIUSTIZIA



CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 49 - ORGANI DI GIUSTIZIA E UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Sono Organi di Giustizia presso la Federazione:
 - a) Il Giudice sportivo nazionale e la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello;
 - b) Il Tribunale federale e la Corte Federale di appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.
3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente dell'Ufficio del Procuratore federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.
5. La carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.
6. Ai fini del raggiungimento della finalità di cui al comma 4, con la Procura federale coopera la Procura generale dello Sport istituita presso il CONI, nelle modalità previste dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.
7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale e presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 50 - ATTRIBUZIONI

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art. 51 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Giudici sportivi nazionali, componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, anche in funzione di Corte sportiva di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;



Alessandro Cherubini

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;

c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 52 - DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 53 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

1. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni ricorso dinanzi ad un organo di giustizia di primo grado; è pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni reclamo dinanzi ad un organo di giustizia di secondo grado.
2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

Art. 54 - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 55 - POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 1.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.



Italia Coni

Copia conforme

all'Originale

Segreteria Organi

Collegiali

Alessandro Cherubini

4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

Art. 56 - CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 600,00 (seicento/00) euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

Art. 57 - COMUNICAZIONI

1. Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, il cui indirizzo è indicato sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo precedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Art. 58 - SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

Art. 59 - SOSPENSIONE FERIALE

1. Il decorso dei termini del procedimento è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali

Alessandro Gherubini

CAPO IV – GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA

Art. 60 - COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

1. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati, fermo restando quanto previsto al successivo art. 65, comma 2;
 - b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
3. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione del medesimo giudice.

Art. 61 - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.
2. Il Giudice Sportivo Nazionale è unico.

Art. 62 - NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

1. Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - g) ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso ricorso alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro il termine di due giorni, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.

Art. 63 - NOMINA NELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA

1. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello e sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente.



2. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello si compone di tre componenti, di cui uno, individuato del Consiglio Federale, svolge le funzioni di presidente.
3. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
4. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.
5. Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI entro trenta giorni dalla pubblicazione.

SEZIONE II – PROCEDIMENTI

Art. 64 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo nazionale sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 65 - ISTANZA DEGLI INTERESSATI

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di due giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. In caso di procedimento innanzi al Giudice sportivo avente ad oggetto l'omologazione dei risultati, ai sensi dell'art. 60, comma 2, lett. a), qualora non sia stata presentata alla Direzione di Gara apposita contestazione prima dello svolgimento del turno di gara successivo a quello cui la contestazione si riferisce, l'eventuale accoglimento dell'istanza da parte del Giudice sportivo non può modificare il risultato omologato.
3. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 66 - FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di 15 giorni.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 67 - DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 68 - PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.



3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 69 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V – GIUDICI FEDERALI

SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA

Art. 70 - COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI

1. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
2. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.
3. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

Art. 71 - NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:



- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
 4. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono ciascuno di tre componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
 5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II – PROCEDIMENTI

Art. 72 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti possono stare in giudizio personalmente. Dinanzi alla Corte federale di appello le parti devono farsi assistere da un difensore.

Art. 73 - APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.
3. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.
4. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 74 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere



Italia
Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali

Alessandro Cherubini

altresi disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 75 - RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 76 - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o Affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 75, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 77 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.



2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 78 - DOMANDA CAUTELARE

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.
3. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

Art. 79 - INTERVENTO DEL TERZO

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 80 - SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 81 - ASSUNZIONE DELLE PROVE

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.



4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 82 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 80 e 81 del presente Regolamento.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 83 - TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.



5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
9. La disposizione di cui al comma precedente si applica, altresì, per le controversie dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Art. 84 - EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali

Alessandro Cherubini

CAPO VI – PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I – NOMINA E FUNZIONI

Art. 85 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della Federazione.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale al quale possono aggiungersi, a discrezione del Consiglio Federale, un Sostituto Procuratore e/o un Procuratore Aggiunto.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Il Sostituto Procuratore ed il Procuratore Aggiunto, qualora previsti, sono nominati dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. Il Procuratore federale, il Sostituto Procuratore ed il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
6. Il Sostituto Procuratore e/o il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale e lo sostituiscono in caso d'impedimento.

Art. 86 - NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti dell'Ufficio del Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 71, comma 2, del presente Regolamento o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

Art. 87 - Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. Lo Statuto assicura l'indipendenza del Procuratore, del Sostituto Procuratore e del Procuratore Aggiunto, che in nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

SEZIONE II – AZIONE DISCIPLINARE

Art. 88 - AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, Affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo



che sia diversamente stabilito. Le notizie di illecito presentate possono essere ricevute dal Procuratore federale esclusivamente se:

- a) è verificabile la provenienza e l'identità del segnalante;
 - b) il segnalante risulta tesserato o Affiliato ai tempi del fatto segnalato e della segnalazione.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
 5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 89 - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente articolo 88, comma 5, del presente Regolamento il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 90 - ASTENSIONE

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 91 - SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.



2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 82, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

Art. 92 - APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA E SENZA INCOLPAZIONE

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III – RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 93 - RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

Art. 94 - RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali

Alessandro Cherubini

Art. 95 - RAPPORTI CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

1. Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.
2. La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
3. Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.
4. In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

CAPO VII – RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 96 - RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'Articolo 12 bis dello Statuto del CONI, nei termini e con le modalità disciplinate dagli articoli 54 ss. del Codice della Giustizia Sportiva. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

CAPO VIII – REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 97 - REVISIONE E REVOCAZIONE

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale d'appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali

Alessandro Cherubini

TITOLO VI - PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SPECIALI

Art. 98 - RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla Corte federale di appello su istanza del sanzionato, da presentarsi al medesimo organo in presenza delle seguenti condizioni:
 - che siano decorsi tre (3) anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia stata estinta;
 - che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte federale di appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La Corte federale di appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici (15) giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Corte federale di appello che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede, inoltre, nel termine di sette (7) giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due (2) anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette (7) anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due (2) anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte federale di appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova sanzione.

TITOLO VII - COLLEGIO ARBITRALE

Art. 99 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA, COLLEGIO ARBITRALE E PROCEDIMENTO

1. Tutti gli Affiliati e Tesserati e coloro che aderiscono alla F.I.KBMS, riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia di natura meramente patrimoniale che dovesse tra loro insorgere, avente ad oggetto diritti disponibili, per qualsivoglia fatto o causa che non rientri nella competenza normale degli Organi Federali di Giustizia Sportiva o nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, così come previsto all'art. 60 dello Statuto.
2. Il Collegio Arbitrale è composto dal Presidente del Collegio Arbitrale e da due membri nominati dalle parti secondo le previsioni del presente articolo.
3. Il procedimento è instaurato su istanza scritta e motivata della parte, da effettuarsi mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente della Corte federale di appello, comunicando nel contempo il nominativo del componente del Collegio di propria spettanza.
4. La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale, l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni e l'invito all'altra parte a procedere alla nomina del proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Alla comunicazione deve essere allegata dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato.
5. Alla lettera raccomandata dovrà essere allegata ricevuta comprovante l'invio della copia della istanza alla controparte.
6. Entro il termine di cui sopra, la parte nei cui confronti è stata richiesta l'instaurazione del giudizio, ha facoltà di provvedere, mediante lettera raccomandata diretta sia alla parte proponente, sia al Presidente della Corte federale di appello, alla indicazione del nominativo del componente del Collegio di propria pertinenza. Dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato.
7. Nel caso di mancato esercizio di detta facoltà entro il termine suindicato, il Presidente della Corte federale di appello procederà d'ufficio alla designazione dell'altro componente del Collegio.



8. Tale nomina rimarrà ferma per l'intera durata del procedimento, anche nella ipotesi in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro, ovvero esprima successivamente il mancato gradimento nei confronti dell'arbitro designato d'ufficio.
9. Qualora inoltre gli arbitri non provvedano, per qualunque motivo, alla concorde designazione del Presidente del Collegio entro il termine di dieci giorni dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente della Corte federale di appello provvederà a nominarlo.
10. Nominato, il Presidente del Collegio stabilisce la data della prima riunione comunicandola ai due arbitri di parte, nonché alla parte ricorrente ed alla controparte nel domicilio dalla stessa indicato.
11. Debbono essere assegnati alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le repliche.
12. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione. Le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri su incarico del Presidente.
13. Le parti possono difendersi personalmente ovvero farsi assistere da altra persona all'uopo designata, con esclusione dei Tesserati colpiti da provvedimenti di sospensione o inibizione e dei dirigenti Federali, nazionali e regionali, eletti o nominati. I rappresentanti ed i patrocinatori delle parti, nella ipotesi di mancata comparizione di quest'ultime, devono essere muniti di delega scritta.
14. Le parti possono essere sentite se ne fanno espressa richiesta e possono, altresì, chiedere ammissione di eventuali prove testimoniali.
15. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale.

Art. 100 - PROVVEDIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza formalità di procedura.
2. Gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine di novanta giorni dalla nomina del Presidente.
3. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.
4. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni, di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina, entro trenta giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
5. Le dimissioni rassegnate successivamente alla emissione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.
6. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.
7. Deve contenere:
 - l'indicazione delle parti
 - l'esposizione sommaria dei motivi
 - il dispositivo
 - la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
8. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non ha voluto o potuto sottoscriverlo.
9. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.
10. Il lodo deve essere depositato, munito di sufficiente motivazione, a cura del Presidente presso la Segreteria della F.I.KBMS entro il termine di trenta giorni dalla sua sottoscrizione.
11. Dell'avvenuto deposito dovrà essere data comunicazione tempestiva alle parti presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto da queste, per la relativa esecuzione.
12. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive ed inappellabili.
13. La mancata esecuzione del lodo da parte del soccombente integra una ipotesi di infrazione disciplinare.
14. La Segreteria Federale trascorsi trenta giorni dal deposito del lodo, senza che la condanna emessa dal Collegio abbia ricevuto esecuzioni, denuncia il fatto alla Procura Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare. Analoga



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

denuncia dovrà essere effettuata dal Collegio nei confronti di qualunque tesserato o affiliato a carico del quale emergano, dall'esame dei documenti, elementi che facciano configurare eventuali ipotesi di responsabilità.

TITOLO VIII – NORME FINALI

Art. 101 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento di Giustizia entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta del CONI o da altro atto equivalente.



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali

Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE



STATUTO



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali

Alessandro Cherubini

STATUTO DELLA F.I.KBMS

FEDERAZIONE ITALIANA DI KICKBOXING MUAY THAI SAVATE E SHOOT BOXE

1	Natura e scopi della Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe.	6
2	Sede - durata - organizzazione uffici	7
3	Fini Istituzionali.....	7
4	Affiliazione	8
5	Rinnovo dell'affiliazione	9
6	Cessazione di appartenenza alla F.I.KBMS	9
7	I Tesserati	10
8	Doveri degli Affiliati e dei Tesserati.....	12
9	Diritti degli Affiliati e dei tesserati	14
10	Atleti.....	14
11	Tecnici sportivi	15
12	Ufficiali di gara.....	15
13	Commissari di Riunione - Annunciatori	15
14	Medici e collaboratori parasanitari.....	15
15	Dirigenti federali e componenti delle commissioni federali.....	16
16	Tesseramento, durata e cessazione.....	16
17	Gruppi aggregati.	16
18	Organi ed Organismi Federali	17
19	Assemblea Nazionale.....	18
20	L'Assemblea Nazionale - Convocazione.....	20



Alessandro Gherubini
Alessandro Gherubini

21	Validità delle Assemblee Nazionali	21
22	Attribuzioni delle Assemblee Nazionali.....	21
23	Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio - Commissione Verifica Poteri	23
24	Il Presidente Federale.....	23
25	Il Consiglio Federale	25
26	Il Consiglio Federale - Funzioni.....	26
27	Decadenza del Consiglio Federale	28
28	Consulta Nazionale.....	29
29	Collegio dei Revisori dei Conti.....	30
30	Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti.....	30
31	Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti.....	31
32	Commissione federale di garanzia	31
33	Ufficio del Procuratore federale.....	32
34	Segreteria Federale.....	32
35	Organismi Tecnici Nazionali	33
36	Commissione Tecnica Federale	33
37	Commissione Tecnica Arbitrale	33
38	Commissione Medica.....	33
39	Patrimonio: entrate e gestione finanziaria.....	34
40	Esercizio Finanziario	34
41	Il Comitato Regionale	35
42	L'Assemblea Regionale.....	36



43	Attribuzioni dell'Assemblea Regionale.....	37
44	Presidente Regionale.....	38
45	Il Consiglio Regionale.....	38
46	Delegato Regionale	39
47	Gestione Commissariale del Comitato Regionale	39
TITOLO V – ORGANI DI GIUSTIZIA E DI DISCIPLINA		39
48	Principi informativi della Giustizia	39
49	Attribuzioni	42
50	Posta elettronica certificata e Registri dei procedimenti e delle sanzioni	42
51	Istituzione e competenza dei Giudici Sportivi	43
52	Articolazione funzionale del Giudice sportivo nazionale.....	43
53	Nomina del Giudice sportivo nazionale e della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.....	43
54	Attribuzioni dei Giudici sportivi, azione e procedimento: rinvio	45
55	Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali	45
56	Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio.....	46
57	Procedimenti in materia di doping	46
58	Sistema di giustizia sportiva	46
59	Arbitrato federale	46
60	Natura delle cariche federali.....	47
61	Candidature per le cariche elettive federali centrali	47
62	Candidature alle cariche elettive federali periferiche	48
63	Requisiti per ricoprire le cariche elettive	49



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali

Alessandro Cherubini

64	Incompatibilità.....	50
65	Durata delle cariche.....	50
66	Regolamenti di attuazione e loro approvazione.....	51
67	Modifiche allo Statuto.....	51
68	Presidente Onorario.....	51
69	Proposta di scioglimento della F.L.KBMS.....	52
70	Entrata in vigore dello Statuto	52



TITOLO I – LA STRUTTURA

- 1 Natura e scopi della Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe.**
 - 1.1 La Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe (di seguito, per brevità “F.I.KBMS” o la “Federazione”, già “FIKB – Federazione Italiana Kick Boxing”) ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 15/04. Essa non persegue fini di lucro ed è riconosciuta, ai fini sportivi, in qualità di Disciplina Sportiva Associata al CONI.
 - 1.2 Ha lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare la Kickboxing, la Muay Thai, la Savate, la Shoot Boxe, in tutte le rispettive varianti, nel territorio nazionale e sul piano internazionale in ogni fascia d’età e di popolazione, nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, degli indirizzi e delle direttive del CONI e del CIO - Comitato Internazionale Olimpico, operando secondo i principi di imparzialità e trasparenza, nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica.
 - 1.3 La F.I.KBMS è costituita da associazioni e società sportive dilettantistiche, affiliate ad essa che, senza scopo di lucro, operano nell’ambito della Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe, ispirandosi ai principi di partecipazione di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. La F.I.KBMS svolge la propria attività a livello dilettantistico nel rispetto dei principi contenuti nella Carta Olimpica e aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI.
 - 1.4 La F.I.KBMS è l’unico soggetto, riconosciuto e autorizzato dal CONI, quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, a disciplinare e gestire la Kickboxing in tutte le sue discipline (Semi Contact, Light Contact, Kick-Light, Full Contact, Low Kick, Ki Rules e Thai Boxe) nelle sue varianti (su ring o su superficie liscia non delimitata da corde), anche nelle sue forme derivate (Forme Musicali, Aero/kickboxing) e nelle specialità ad essa affini e/o complementari, la Muay Thai, la Savate, la Shoot Boxe, in Italia e nei rapporti internazionali, con le Federazioni Sportive Internazionali esistenti per le varie specialità. E’ affiliata alla Federazione Internazionale World Association of Kickboxing Organizations (W.A.K.O.) per la Kickboxing; è affiliata alla World Muay Thai Federation (W.M.F.) per la Muay Thai; alla Fédération Internationale de Savate (F.I.S.) e alla World Mixed Martial Arts Federation (W.M.M.A.F.) per la Shoot Boxe.



- 1.5 La F.I.KBMS svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, nonché delle Federazioni Internazionali ad esse affiliate, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI medesimi.
- 1.6 Alla F.I.KBMS è riconosciuta autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.
- 1.7 La F.I.KBMS persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di violenza, xenofobia e di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive, in armonia e conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI. La F.I.KBMS garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all'attività sportiva federale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.
- 1.8 La F.I.KBMS intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno della Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe in Italia, salvaguardando la propria autonomia.

2 Sede - durata - organizzazione uffici

- 2.1 La F.I.KBMS ha sede a Monza (MB) ed ha una durata illimitata.
- 2.2 La F.I.KBMS ha un proprio ufficio di Segreteria Federale, cui è demandato il compito di dare attuazione alle deliberazioni adottate dagli organi federali, ed è retta da un Segretario Generale. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni delle assemblee e del Consiglio Federale, cura la redazione dei verbali ed ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e degli Organi federali elettivi e di nomina della F.I.KBMS. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione, dirige gli uffici e il personale agli stessi addetto e assume la responsabilità del loro funzionamento nell'autonomia conferitagli dalla vigente legislazione.

3 Fini Istituzionali

- 3.1 Sono fini istituzionali della F.I.KBMS:
 - a. la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport di cui all'art.1, in qualsiasi modo praticato sul territorio nazionale;



- b. lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale, nell'ambito delle direttive dell'Organismo Internazionale cui la F.I.KBMS aderisce, del CIO e del CONI;
- c. la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
- d. l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
- e. l'attuazione dei Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I.

4 Affiliazione

- 4.1 Le Società che intendono praticare le discipline di cui all'art. 1 - sia con attività sportiva agonistica, sia amatoriale e promozionale in tutti i loro aspetti sportivi, su ring o su aree lisce non delimitate da corde – nell'ambito della F.I.KBMS, devono affiliarsi secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Organico, in conformità alla normativa vigente per avere il riconoscimento del CONI.
- 4.2 Per Società si intendono le associazioni, le società cooperative e le società di capitali che praticano le attività previste dal presente statuto, nonché i gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco aderenti firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare. Per i Gruppi Sportivi Militari l'affiliazione avviene secondo le norme dello Statuto federale anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per il riconoscimento e l'affiliazione delle società sportive.
- 4.3 Per il riconoscimento, ai fini sportivi, delle società e delle associazioni sportive gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.KBMS.
- 4.4 Le società sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del CONI o, per delega di esso, da parte del Consiglio Federale della F.I.KBMS e devono essere rette da statuti da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale, se delegato dal CONI. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche agli statuti.
- 4.5 Gli statuti delle società e associazioni sportive che costituiscono la F.I.KBMS devono essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità. I



requisiti e i parametri a cui le società ed associazioni sportive devono uniformarsi sono, come disposto dall'art. 29 dello Statuto del CONI, quelli previsti dall'art. 90 della L.289/02, così come modificato dalla Legge n. 128/04.

4.6 Gli statuti devono comunque prevedere:

- a. che gli atleti e i tecnici sportivi tesserati provvedano alla nomina dei loro rispettivi rappresentanti;
- b. che i soci e i dirigenti sociali, gli atleti e i tecnici sportivi tesserati rimetteranno al giudizio arbitrale previsto dal presente Statuto la risoluzione delle controversie originate dalla loro attività sportiva od associativa;
- c. che in caso di cessazione di appartenenza alla F.I.KBMS della società e associazione sportiva, i dirigenti sociali in carica al momento sono obbligati in via personale e solidale all'adempimento delle obbligazioni della società e associazione sportiva verso la Federazione, gli altri associati o tesserati e verso i terzi, sono, altresì, soggetti alle procedure esecutive previste dalla vigenti disposizioni di legge.

4.7 Qualora un affiliato scelga il modello della società di capitali, lo Statuto sociale - a pena di inammissibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione - dovrà prevedere espressamente l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nella società medesima per il perseguimento delle finalità sportive, detratta la riserva di legge.

5 Rinnovo dell'affiliazione

5.1 Le Società e le Associazioni dovranno provvedere alla riaffiliazione nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento Organico, nonché dalle norme e dalle disposizioni emanate dalla Federazione o da suoi organi.

6 Cessazione di appartenenza alla F.I.KBMS

6.1 Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.KBMS nei seguenti casi:

- a. per scioglimento volontario;
- b. per inattività sportiva federale assoluta durante un biennio sportivo federale;
- c. per mancata riaffiliazione annuale;
- d. per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;



- e. per radiazione comminata dagli organi di giustizia a seguito dell'accertamento da parte di questi ultimi di gravi infrazioni alle norme federali;
- f. per recesso.
- 6.2 In caso di cessazione dell'affiliazione, gli affiliati cessati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.KBMS e agli altri affiliati.
- 6.3 In ogni caso i Dirigenti dell'ultimo Consiglio Direttivo non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre Società sino all'adempimento del precitato obbligo.
- 6.4 La cessazione di appartenenza alla F.I.KBMS comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
- 6.5 Avverso le decisioni di revoca o diniego dell'affiliazione è ammesso il ricorso, da presentarsi alla Giunta Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n., del nuovo Statuto del CONI, previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

7 I Tesserati

- 7.1 I soci e i dirigenti della società e associazioni sportive affiliate sono coloro che le compongono, nella qualifica disciplinata dalla vigente legislazione e dai singoli statuti degli affiliati.
- 7.2 Al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione, le società e le associazioni sportive devono indicare i nominativi dei soci nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le eventuali variazioni intervenute.
- 7.3 Fanno parte della Federazione:
 - a. gli atleti;
 - b. i dirigenti federali, centrali e periferici ;
 - c. i dirigenti sociali;
 - d. i tecnici;
 - e. gli ufficiali di gara (giurati, arbitri, annunciatori, cronometristi);
 - f. i medici federali e sociali, i massofisioterapisti, i fisioterapisti e i parasanitari.
- 7.4 Gli atleti entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento, i tecnici e gli ufficiali di gara all'atto dell'inquadramento nei ruoli federali,; i dirigenti federali ed i medici federali all'atto della elezione o della nomina; i dirigenti sociali ed i medici sociali all'atto dell'accettazione della domanda di affiliazione della società.



- 7.5 Tutti i Dirigenti Federali, centrali e periferici, i Dirigenti Sociali, i Tecnici, gli Ufficiali di Gara ed i Medici federali e sociali devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di riconoscimento e qualificazione rilasciata e vidimata annualmente dalla F.I.KBMS.
- 7.6 Possono tesserarsi alla F.I.KBMS come atleti, persone d'ambo i sessi e di qualsiasi età, con il rispetto delle specifiche norme federali e sanitarie, in particolare in materia di uso di sostanze e metodi che non alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- Possono tesserarsi alla F.I.KBMS come atleti, persone d'ambo i sessi di nazionalità anche non italiana, purché si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a. essere residenti in Italia da almeno 12 mesi ed essere in possesso di regolare visto di soggiorno;
 - b. o avere il nulla-osta della Federazione di provenienza.
- 7.7 Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di squadra in occasione dei Campionati Italiani, per ciascuna delle specialità disciplinate dalla Federazione, gli atleti che, seppur tesserati, non siano di nazionalità italiana. E' facoltà insindacabile della Federazione ammettere i predetti atleti nelle gare individuali, restando inteso che si saranno comunque esclusi da qualsiasi classifica o graduatoria ufficiale
- 7.8 Gli atleti tesserati alla F.I.KBMS devono essere dilettanti, in conformità alle norme della W.A.K.O., della W.M.F., della W.M.M.A.F., della F.I.S. alle quali si fa integrale riferimento.
- 7.9 Per poter svolgere attività federale gli atleti devono essere muniti della tessera della F.I.KBMS valida per l'anno in corso, rilasciata per lo svolgimento dell'attività in favore di una società, salvo i casi previsti per gli atleti con obblighi militari per i quali valgono le disposizioni del Regolamento Organico.
- 7.10 Una Società non può richiedere tesseramento o rinnovi fin quando non abbia provveduto alla propria affiliazione o riaffiliazione.
- 7.11 Le norme per i tesseramenti, i termini di scadenza e relativi rinnovi, rilascio di duplicati, prestito, trasferimento nonché le modalità di attuazione del vincolo sportivo sono disciplinati dal Regolamento Organico nonché dalle disposizioni emanate e/o adottate dalla Federazione ad ogni inizio di anno sportivo.
- 7.12 Gli atleti tesserati alla F.I.KBMS sono suddivisi in categorie agonistiche in base all'età e specialità secondo le disposizioni del Regolamento Organico



nonché dalle disposizioni emanate e/o adottate dalla Federazione ad inizio di anno sportivo.

- 7.13 La durata del vincolo tra atleta ed affiliato è pari ad un anno. Esso può essere tacitamente rinnovato al termine di ogni anno sociale. Il tesserato ha libertà di cambiare società di appartenenza, purché ne dia comunicazione scritta, alla sua società, almeno 60 giorni prima della fine dell'anno sociale.
- 7.14 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo, per un periodo di dieci anni, per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

8 Doveri degli Affiliati e dei Tesserati

- 8.1 Gli affiliati sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.KBMS, lo statuto ed i regolamenti della F.I.KBMS, i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 8.2 Gli affiliati e i tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dal presente Statuto, dai Regolamenti Federali e in ogni caso dalle deliberazioni assunte dagli organi della Federazione. I tesserati, sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.
- 8.3 Gli atleti e i tecnici devono praticare lo sport in conformità delle norme e degli indirizzi del CONI e della F.I.KBMS; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della F.I.KBMS e delle norme e degli indirizzi delle Federazioni Internazionali alla quale la F.I.KBMS. è affiliata purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.
- 8.4 Le Società, i Dirigenti Federali e Sociali, gli Ufficiali di gara, i tecnici sportivi e gli atleti che intendono far parte della F.I.KBMS per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti, i Principi emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.
- 8.5 La domanda di prima affiliazione può essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° Settembre ed il 30 Aprile di ciascun anno sportivo di

competenza, restando inteso che tale ultimo termine può essere prorogato fino al 30 Maggio.

- 8.6 Le domande di riaffiliazione devono essere presentate dal 1° settembre al 15 gennaio; quelle presentate dal 16 gennaio saranno soggette ad una soprattassa che verrà stabilita dal Consiglio federale e comunicata all'inizio di ogni anno sociale. Le domande di riaffiliazione pervenute oltre il 31 maggio, saranno considerate «nuove affiliazioni», quindi valide a tutti gli effetti per l'anno sociale successivo.
- 8.7 Le società sono tenute ad inviare alla Federazione, per gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, ogni variazione dello Statuto sociale, come pure ogni variazione delle persone alle quali spetta la legale rappresentanza sociale, nonché dei componenti del Consiglio direttivo, alla F.I.KBMS. e al Comitato Regionale di competenza, entro 30 giorni dalla avvenuta variazione, mediante trasmissione di copia fotostatica, autenticata dal Presidente, del verbale dell'Organo Statutario competente ad approvare le variazioni introdotte.
- 8.8 Il Consiglio federale, d'ufficio o su istanza di organi federali o di qualsiasi tesserato interessato, potrà ritenere inefficaci le variazioni comunicate per accertata inosservanza di norme statutarie sociali in materia.
- 8.9 Tutti i tesserati e gli affiliati alla F.I.KBMS. si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza; essi si impegnano altresì alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano lo sport ed a mantenere un comportamento consono alla dignità della disciplina sportiva da loro praticata.
- 8.10 E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni sportive o eventi organizzati in ambito federale.
- 8.11 Essi non possono avere rapporti sportivi con Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti e/o convenzioni e non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi federali e/o gli Ufficiali di gara.
- 8.12 Ogni eventuale vertenza dovrà trovare naturale soluzione nell'ambito degli Organi Federali competenti.
- 8.13 Le società e le associazioni sportive affiliate, sono tenute a mettere a disposizione della F.I.KBMS gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative federali e delle squadre nazionali italiane.



9 Diritti degli Affiliati e dei tesserati

9.1 Gli affiliati hanno diritto:

- a. di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b. di votare nelle assemblee federali, sempre che abbiano maturato una anzianità minima di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea e che, nelle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva così come prevista dai programmi federali e, a condizione che alla data di convocazione dell'assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione.
- c. di partecipare all'attività agonistica ufficiale ed alla attività sportiva in generale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- d. di organizzare manifestazioni secondo le norme emanate dagli organi competenti;
- e. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.KBMS e dal CONI.

9.2 I Tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività federale dei rispettivi Affiliati; indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.I.KBMS in materia; concorrere alle cariche federali se in possesso dei requisiti richiesti.

10 Atleti

- 10.1 Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.
- 10.2 Gli atleti selezionati per le rappresentative federali e per le squadre nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- 10.3 La Federazione garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della gravidanza e per i primi 9 mesi di maternità, in previsione del loro rientro all'attività agonistica.

11 Tecnici sportivi

11.1 I tecnici, inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla F.I.KBMS nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività.

12 Ufficiali di gara

12.1 Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.

12.2 Gli ufficiali di gara, inquadrati dalla F.I.KBMS, svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, imparzialità e indipendenza di giudizio, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

13 Commissari di Riunione - Annunciatori

13.1 Il Commissario di Riunione è l'unica autorità federale competente a dare ordini e direttive circa lo svolgimento della manifestazioni sportive per quanto riguarda l'aspetto tecnico organizzativo. L'organizzatore e gli ufficiali di servizio sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni da lui impartite. Il Commissario di Riunione è designato dalla Commissione tecnica arbitrale.

13.2 L'annunciatore è alle dirette dipendenze del Commissario di Riunione del quale rende note al pubblico le comunicazioni. Provvede direttamente ad annunciare l'ordine di sgomberare le aree di gara e il numero d'ordine delle riprese, secondo le indicazioni del cronometrista. Ad eccezione delle indicazioni del cronometrista, è fatto divieto all'annunciatore di fare qualsiasi comunicazione non autorizzata dal Commissario di riunione.

14 Medici e collaboratori parasanitari

14.1 Partecipano all'attività sportiva della F.I.KBMS i medici iscritti all'ordine professionale competente nonché i massofisioterapisti e gli altri collaboratori parasanitari in possesso del relativo titolo professionale i quali prestano la loro attività a favore delle società e associazioni sportive affiliate ovvero a favore della Federazione.



15 Dirigenti federali e componenti delle commissioni federali

- 15.1 Sono dirigenti federali coloro i quali, a seguito di elezione o nomina, sono divenuti componenti degli organi e delle strutture federali centrali o periferiche secondo le norme del presente Statuto.
- 15.2 I componenti delle commissioni federali sono coloro che per nomina vengono chiamati a far parte della commissioni previste nel presente statuto o nei regolamenti federali, ovvero delle commissioni e dei gruppi di studio costituiti dal Consiglio federale.
- 15.3 Con riferimento ai componenti del Consiglio Federale, degli Organi centrali e periferici, tutte le cariche previste nel presente Statuto sono conferite a titolo onorifico e non danno diritto a compensi, fatte salve le indennità dei Revisori dei Conti. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Generale e presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

16 Tesseramento, durata e cessazione

- 16.1 Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico nonché ove del caso, dalle disposizioni emanate dalla F.I.KBMS ad inizio di ogni anno sociale o nel corso dello stesso.
- 16.2 Il tesseramento cessa:
- a. per mancato rinnovo annuale del tesseramento;
 - b. per decadenza a qualsiasi titolo della carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c. per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
 - d. per cessazione di appartenenza alla F.I.KBMS delle rispettive società ed associazioni sportive, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
 - e. per dimissioni.
- 16.3 Fermo restando quanto previsto all'art. 7, paragrafo 14 del presente Statuto, la tessera vincola l'atleta alla società o associazione sportiva a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo non superiore a un anno, salvo rinnovo o trasferimento disciplinati dal Regolamento Organico, il quale disciplina anche le modalità di svincolo.

17 Gruppi aggregati.

- 17.1 Possono essere aggregati alla F.I.KBMS quei Gruppi che, pur praticando o organizzando attività riconducibili alle discipline coordinate e promosse dalla

Federazione, non possiedono i requisiti o la natura per conseguire l'affiliazione ai sensi dell'art. 4;

- 17.2 Possono altresì essere aggregati alla F.I.KBMS quei Gruppi che perseguono lo scopo di svolgere attività non agonistica, ricreativa, culturale nell'ambito delle discipline coordinate da F.I.KBMS; i Gruppi che intendono svolgere attività di ricerca della storia di Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe e della loro divulgazione.
- 17.3 Ai Gruppi aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale nazionale e territoriale

18 Organi ed Organismi Federali

18.1 Per Organi ed Organismi Federali si intendono i seguenti:

A) Organi Federali Centrali:

- 1) Assemblea Nazionale;
- 2) Presidente Federale;
- 3) Consiglio Federale;
- 4) Segretario Generale;
- 5) Collegio dei Revisori dei Conti;-
- 6) Commissione federale di garanzia;
- 7) Ufficio del Procuratore federale.

B) Organi Federali Periferici

- 1) Assemblea Regionale;
- 2) Presidenti dei Comitati Regionali;
- 3) Consigli Regionali;
- 4) Delegati Regionali.

C) Organi di Giustizia

- 1) Giudice sportivo nazionale;
- 2) Tribunale federale;
- 3) Corte federale di appello, in funzione propria nonché in funzione di corte sportiva di appello.

D) Organismi tecnici nazionali

- 1) Commissione Tecnica Federale per ciascun settore;
- 2) Commissione Tecnica Arbitrale per ciascun settore;
- 3) Commissione Medica;
- 4) Consulta Nazionale.

TITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE

19 Assemblea Nazionale

- 19.1 L'Assemblea nazionale è il supremo Organo della Federazione e ad essa spettano tutti i poteri deliberativi.
- 19.2 L'assemblea è composta dalle Società affiliate aventi diritto di voto ciascuna rappresentata dal suo presidente o componente in carica del Consiglio Direttivo societario, delegato dal presidente stesso, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
- 19.3 Hanno diritto di voto le Società, le Associazioni che abbiano maturato un'anzianità minima d'affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nelle stagioni sportive concluse comprese nel suddetto periodo d'anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva, stabilita dai programmi federali ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della F.I.KBMS, così come previsto all'articolo 9.1 dello Statuto.
- 19.4 E' preclusa, comunque, la partecipazione all'Assemblea a chiunque risulti colpito da una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione, comprese le sanzioni che escludono la partecipazione all'Assemblea, nonché coloro i quali non abbiano adempiuto all'obbligo del pagamento delle quote di affiliazione o di tesseramento.
- 19.5 Nelle assemblee nazionali le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritti a voto ed appartenenti alla stessa Regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:
1. se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
 2. fino a 200 associazioni e società votanti;
 3. fino a 500 associazioni e società votanti.
- 19.6 I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.
- 19.7 I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di alcuna delega. E' fatta salva la rappresentanza per delega di Società o Associazioni affiliate ove ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 18.5.



- 19.8 Ai rappresentanti di Tecnici, Atleti, Associazioni e Società Sportive affiliate è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali il rappresentante risulta tesserato.
- 19.9 Ogni società avente diritto a voto, detiene 10 voti di base. Inoltre, ha diritto, sulla base dell'attività agonistica stabilita dai calendari federali, a voti plurimi determinati come segue, tenuto conto dei risultati ottenuti nelle gare svoltesi nell'arco del quadriennio olimpico.
1. a 1 voto per ogni titolo di Campione d'Italia- Classe Seniores M/F;
 2. a 2 voti per ogni titolo di Campione Europeo – Classe Seniores M/F;
 3. a 3 voti per ogni titolo di Campione del Mondo – Classe Seniores M/F.
- 19.10 I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.
- 19.11 All'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, per ogni argomento inserito nell'Ordine del Giorno dei lavori assembleari, il diritto di voto è quindi così attribuito:
1. i Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati esprimono il 70% dei voti;
 2. i Rappresentanti degli Atleti aventi diritto al voto esprimono il 20% dei voti;
 3. i Rappresentanti dei Tecnici aventi diritto al voto esprimono il 10% dei voti.
- 19.12 Nell'ambito di ogni Società affiliata viene eletto, nel proprio ambito, rispettivamente dagli atleti e dai tecnici tesserati dalla società medesima, il rappresentante di ciascuna categoria. L'elettorato attivo viene riconosciuto agli atleti ed ai tecnici, regolarmente tesserati e maggiorenni, in attività.
- 19.13 Gli atleti e i tecnici eletti possono rappresentare solo l'affiliato nel cui ambito sono stati eletti e non possono dare deleghe. In caso d'impedimento possono però essere sostituiti dal primo dei non eletti di ciascuna categoria nell'ambito del soggetto affiliato che li ha eletti. Il voto non espresso da dette categorie non può accreditarsi al presidente della società affiliata.

- 19.14 I componenti del Consiglio Federale sono eletti dalle singole categorie di appartenenza dove ciascun avente diritto al voto ha diritto ad un solo voto, secondo le proporzioni indicate al comma precedente.
- 19.15 Il Presidente Federale ed il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti da tutte le componenti dell'Assemblea dove ciascun avente diritto al voto esprime un solo voto nel rispetto delle proporzioni indicate.

20 L'Assemblea Nazionale - Convocazione

- 20.1 L'Assemblea ordinaria elettiva deve tenersi per il rinnovo delle cariche entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei giochi Olimpici estivi.
- 20.2 L'Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:
- a. dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
 - b. dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari - aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria
 - c. dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale.
- 20.3 La convocazione dell'Assemblea sarà, di volta in volta, di competenza dell'Organo espressamente indicato nel presente Statuto a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
- 20.4 La convocazione avviene con preavviso di almeno 30 giorni mediante l'invio agli aventi diritto a voto dell'avviso di convocazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo equipollente ai fini della garanzia dell'avvenuto ricevimento del predetto avviso da parte del destinatario.
- 20.5 L'avviso di convocazione deve precisare luogo, data e ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno specifico e riportare, in allegato, l'elenco delle società ed associazioni aventi diritto a voto, nonché il numero di voti attribuiti a ciascun avente diritto.
- 20.6 L'avviso di convocazione può altresì contenere indicazioni e disposizioni di carattere organizzativo e logistico.
- 20.7 L'avviso di convocazione viene inviato in copia, per conoscenza, al CONI.



- 20.8 Nell'ordine del giorno dell'Assemblea elettiva quadriennale, va comunque inserito come punto specifico, l'elezione delle cariche federali e i relativi adempimenti.

21 Validità delle Assemblee Nazionali

- 21.1 Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, le Assemblee Nazionali sono validamente costituite:
- a. in prima convocazione, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, che rappresentino almeno 1/4 del totale dei voti sul territorio nazionale;
 - b. in seconda convocazione, successiva almeno di un'ora, indipendentemente dal numero degli aventi diritto a voto, restando inteso che, con esclusivo riferimento alle assemblee elettive, esse saranno validamente costituite in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/4 degli aventi diritto al voto, che rappresentino almeno 1/5 del totale dei voti sul territorio nazionale.
- 21.2 Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, le Assemblee Nazionali, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole del 50% più uno dei voti presenti.
- 21.3 Alle Assemblee Nazionali partecipano senza diritto a voto il Presidente della F.I.KBMS, i membri del Consiglio Federale, i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente Onorario della F.I.KBMS, gli eventuali componenti italiani della W.A.K.O. , della W.M.F, della W.M.M.A.F., della F.I.S e i candidati all'assunzione di cariche federali.
- 21.4 Le votazioni si svolgono per appello nominale, per acclamazione all'unanimità, per alzata di mano e controprova. Devono avvenire a scrutinio segreto, se richieste dalla metà degli aventi diritto a voto.
- 21.5 Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto.

22 Attribuzioni delle Assemblee Nazionali

22.1 L'Assemblea Nazionale Ordinaria

1) Elegge, con votazioni separate e successive, entro il 15 marzo dell'anno seguente a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi:

- a. il Presidente della Federazione;
- b. i componenti del Consiglio Federale;



c. il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

2) Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs 15/04 approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

3) Delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4) Su proposta del Presidente Federale, l'Assemblea Nazionale Ordinaria elegge per acclamazione, all'unanimità, il Presidente Onorario. Il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.

5) Su proposta del Presidente, l'Assemblea Nazionale Ordinaria può conferire altresì la qualifica di socio benemerito della Federazione a tesserati che per l'attività svolta abbiano acquisito particolari benemeritenze.

22.2 L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

1) L'Assemblea Nazionale Straordinaria riunita in seduta plenaria, elegge, nell'ipotesi di vacanza verificatasi prima della fine del mandato:

a. il Presidente della Federazione;

b. membri del Consiglio Federale;

c. il Presidente Collegio dei Revisori dei Conti;

2) L'Assemblea Nazionale Straordinaria, composta dalle sole Società ed Associazioni sportive affiliate con diritto di voto approva il bilancio d'esercizio in caso di parere negativo dei Revisori dei Conti o in caso di riezione del medesimo da parte della Giunta Nazionale CONI.

3) L'Assemblea Nazionale Straordinaria composta da tutti gli aventi diritto a voto deve essere indetta entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento ed aver svolgimento entro i successivi 30 gg:

a. delibera, con la presenza di almeno 1/4 degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino almeno 1/5 del totale dei voti sul territorio nazionale, sulle proposte di modifica allo Statuto federale, da sottoporsi all'approvazione del CONI;

b. delibera in ordine alla proposta di scioglimento della Federazione;

c. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

22.3 L'Assemblea straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea ordinaria.

23 Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio - Commissione Verifica Poteri

- 23.1 Le operazioni di verifica dei poteri sono svolte da una speciale commissione denominata Commissione Verifica Poteri. Tale commissione è nominata dal Consiglio Federale all'atto della convocazione dell'Assemblea, scegliendo tre membri effettivi e due supplenti tra persone facenti parte degli organi federali e/o tra persone tesserate alla F.I.KBMS, con esclusione dei componenti del Consiglio Federale e dei candidati alle cariche elettive.
- 23.2 La Commissione Verifica Poteri è insediata dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, secondo le modalità previste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; all'atto dell'insediamento la Commissione nominerà un presidente fra i suoi membri e designerà un segretario.
- 23.3 La Commissione controlla l'identità degli aventi diritto a voto, controlla la validità delle deleghe, trattenendone una copia e vistando quella da restituire al delegato.
- 23.4 Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dalla persona interessata con la dichiarazione espressa di volere o non volere proporre reclamo all'Assemblea.

Commissione Scrutinio

- 23.5 L'Assemblea, su proposta del Presidente della stessa, può nominare la Commissione Scrutinio scelta tra persone che non siano candidate alle cariche federali elettive nell'Assemblea in cui sono chiamate ad operare.
- 23.6 La Commissione Scrutinio è composta dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti, oltre che dal Segretario che non ha diritto di voto.

24 Il Presidente Federale

a) Elezione del Presidente e prerogative:

- 24.1 Il Presidente Federale è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale, e viene eletto con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, anche negli eventuali ulteriori ballottaggi.
- 24.2 Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione e svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma



tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale; Ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

- 24.3 Il Presidente provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale, vigila sul funzionamento di tutti gli Organi e degli Uffici della Federazione; firma gli atti federali; convoca e presiede il Consiglio Federale; convoca l'Assemblea Nazionale predisponendo l'ordine del giorno, unitamente al Consiglio Federale.
- 24.4 La vigilanza del Presidente non si estende agli Organi di Giustizia e di Controllo.
- 24.5 Può delegare anche in parte le sue funzioni ai due Vice Presidenti.
- 24.6 Il Presidente Federale propone per la nomina al Consiglio Federale i componenti degli Organismi tecnici centrali—nonché dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale, attribuendo ad uno o più soggetti la funzione di segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia e per il Procuratore federale.
- 24.7 Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.
- 24.8 Il Presidente può assumere provvedimenti di estrema urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica da parte del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile. Il Consiglio Federale dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi "dell'estrema urgenza" tali da legittimare il provvedimento.
- 24.9 Il Presidente ha diritto a percepire dalla Federazione un'indennità per l'attività prestata. Il relativo importo sarà deciso dal Consiglio Federale nel rispetto dei criteri e dei parametri che verranno stabiliti in proposito dalla Giunta Nazionale del CONI.

b) Impedimento e dimissioni

- 24.10 In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle relative funzioni spetterà al Vice Presidente. In ogni caso, il Presidente non può delegare funzioni che, istituzionalmente, appartengono alla sua esclusiva competenza. L'impedimento definitivo del Presidente comporta la decadenza immediata del Consiglio Federale, restando inteso che, in tal caso, il



compimento degli atti di ordinaria amministrazione sarà affidato al Vice Presidente già incaricato della reggenza temporanea. Il Vice Presidente provvederà alla convocazione entro 60 giorni dell'Assemblea Straordinaria, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, ed all'espletamento dell'ordinaria amministrazione.

- 24.11 Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice Presidente, subentrerà l'altro Vice Presidente.
- 24.12 Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza immediata del Consiglio Federale; resta comunque inteso che il Consiglio Federale opererà in regime di prorogatio per gli atti di ordinaria amministrazione da espletarsi da parte del Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, che deve provvedere entro 60 giorni dalla data dell'evento che ha causato la decadenza alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.

c) Durata del mandato

- 24.13 Il Presidente dura in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico.
- 24.14 Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.
- 24.15 E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- 24.16 In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.
- 24.17 Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

25 Il Consiglio Federale

- 25.1 Il Consiglio Federale è composto dal Presidente, da 8 Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, ed eletti dagli affiliati stessi, da 2 Consiglieri in rappresentanza degli atleti, eletti dai rappresentanti di detta categoria e da 1

Consigliere in rappresentanza dei tecnici, eletto dai rappresentanti di detta categoria, garantendo un'equa rappresentanza di atleti e di atlete.

- 25.2 Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, senza diritto di voto, se espressamente invitati, i Presidenti degli Organismi Tecnici Centrali ed il Giudice Unico, il Presidente Onorario della F.I.KBMS e gli eventuali membri italiani presso la W.A.K.O., la W.M.F., la W.M.M.A.F., la F.I.S. ed inoltre coloro che, investiti di particolari incarichi, siano invitati permanentemente o meno dallo stesso Consiglio Federale. Partecipano inoltre i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

26 Il Consiglio Federale - Funzioni

- 26.1 Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
- 26.2 In particolare:
- 1) concorre a realizzare i fini di cui all'art. 3;
 - 2) definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi che sono a disposizione della Federazione;
 - 3) approva la Relazione di gestione federale, che correda il bilancio di esercizio;
 - 4) approva il bilancio preventivo entro il 30 Novembre di ogni anno, le relative variazioni, e lo trasmette al CONI entro i termini dallo stesso stabiliti;
 - 5) il Consiglio Federale approva anche il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, e lo trasmette al CONI entro i termini dallo stesso stabiliti; ad esito dell'approvazione da parte del CONI, il Consiglio Federale provvede alla pubblicazione del bilancio o mediante trasmissione agli affiliati aventi diritto di voto oppure mediante inserimento dello stesso in apposita sezione del sito federale. Ove la F.I.KBMS costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.;
 - 6) vigila sull'esatta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
 - 7) delibera sui regolamenti federali e sulle relative variazioni;
 - 8) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea generale, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;

- 9) nomina i componenti degli Organismi Tecnici;
- 10) provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, constatata impossibilità di funzionamento degli organi periferici allo scioglimento dei Comitati regionali nominando in sostituzione un Commissario, il quale entro 60 giorni dalla nomina provvederà alla indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;
- 11) vigila sul corretto svolgimento dell'attività agonistica e tecnico-sportiva della Federazione;
- 12) elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, due Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie;
- 13) nomina i membri italiani presso la W.A.K.O., la W.M.F., la W.M.M.A.F., la F.I.S.; delibera in merito alla costituzione di Commissioni o di gruppi di lavoro, determinandone i compiti e la durata e provvedendo alla nomina dei loro componenti;
- 14) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
- 15) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- 16) delibera tutti gli importi delle quote e tasse federali;
- 17) determina le dotazioni finanziarie degli Organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
- 18) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali per le elezioni dei componenti i propri Organi direttivi;
- 19) il Consiglio Federale approva il rendiconto sulla gestione delle risorse economiche erogate alla struttura territoriale predisposto da ciascun Consiglio Regionale;
- 20) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali;
- 21) costituisce nuovi Organismi tecnici, nominandone i responsabili e determinandone i compiti;
- 22) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento; è il solo organo competente a fornire l'interpretazione unica alle norme regolamentari; in caso di interpretazione di disposizioni del Regolamento di Giustizia o del presente Statuto che riproducano o diano esecuzione a disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio Federale è tenuto ad adeguarsi all'interpretazione fornita dalla sezione consultiva del Collegio di garanzia dello sport del CONI, da interpellarsi senza indugio;

- 23) nomina i componenti degli Organi di Giustizia;
 - 23 bis) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia;
 - 23 ter) nomina i componenti dell'Ufficio del Procuratore federale;
 - 24) ratifica i provvedimenti assunti in via d'urgenza dal Presidente Federale, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
 - 25) trasmette al CONI, per la relativa approvazione, tutti i regolamenti attinenti ai profili pubblicitici dell'attività della Federazione;
 - 26) Nomina ispettori per effettuare controlli ed accertamenti;
 - 27) Effettua il riconoscimento delle Società o Associazioni sportive, ai fini sportivi se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI, ed approva i relativi statuti nonché le loro eventuali modifiche, se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 26.3 Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale, almeno 7 giorni prima della data fissata, mediante comunicazione (con lettera raccomandata o per posta elettronica o per telefax, contenente l'Ordine del Giorno), almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza semplice dei componenti ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, tra cui il Presidente o chi ne fa le veci: delibera a maggioranza semplice, eccezione fatta per le delibere relative ai regolamenti federali che devono essere prese con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Federale o di chi presiede la riunione.
- 26.4 In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo telegramma con preavviso di 48 ore.
- 26.5 Il voto dei Consiglieri non è delegabile.
- 26.6 Il Consigliere che non provvede a comunicare al Presidente Federale le ragioni della propria assenza a 3 riunioni consecutive del Consiglio Federale validamente convocate decade immediatamente dalla propria carica nel Consiglio Federale.

27 Decadenza del Consiglio Federale

- 27.1 Il Consiglio Federale decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica di Presidente Federale.
- 27.2 Le norme applicabili a seconda delle diverse fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti:



a) Impedimento definitivo del Presidente o vacanza per qualsivoglia altro motivo: l'ordinaria amministrazione della Federazione viene affidata al Vice Presidente, il quale dovrà provvedere a convocare, entro 60 giorni dalla data dell'evento, un'assemblea straordinaria da convocarsi nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche decadute;

b) Dimissioni del Presidente: il Consiglio Federale opererà in regime di prorogatio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario, sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria di cui al paragrafo a) che precede, per il rinnovo delle cariche decadute. In caso di impossibilità del Presidente, il Consiglio Federale opererà in regime di prorogatio unitamente alla persona del Vice Presidente;

c) Dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali: comportano l'immediata decadenza anche del Presidente Federale, al quale spetterà il compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui al presente articolo.

27.3 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi federali sono irrevocabili.

27.4 La decadenza del Consiglio Federale non si estende né al Collegio dei Revisori dei conti, né agli Organi di Giustizia, né ai componenti della Commissione federale di garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale.

28 Consulta Nazionale

28.1 La Consulta Nazionale ha carattere consultivo ed è composta da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali, nonché dai rappresentanti nominati dai Gruppi Sportivi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, presieduto dal Presidente Federale, o da un suo delegato, ed ha lo scopo di proporre al Consiglio Federale iniziative per lo sviluppo degli sport a livello di base. La stessa deve essere convocata almeno due volte all'anno.

28.2 La Consulta Nazionale è l'organismo federale di riferimento per la verifica dei programmi tecnico-organizzativi relativi all'attività territoriale ed alle strutture preposte alla sua gestione. Ha inoltre funzioni di coordinamento per uniformare su tutto il territorio nazionale le norme e le disposizioni che regolamentano la predetta attività.

28.3 La Consulta Nazionale esprime il proprio parere, non vincolante, sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Presidente della Federazione o



proposti dagli stessi Consigli Regionali almeno 10 giorni prima dello svolgimento della riunione.

29 Collegio dei Revisori dei Conti

- 29.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti elettivi. Devono essere iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra i soggetti non tesserati alla Federazione.
- 29.2 I membri effettivi del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.
- 29.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita anche il controllo contabile.
- 29.4 La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

30 Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

- 30.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti, che è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ha il compito di:
- controllare la gestione amministrativa – sia centrale che periferica – della Federazione;
 - accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.KBMS nonché la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - verificare – almeno ogni tre mesi – l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - redigere una relazione al bilancio di previsione e al bilancio d'esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio preventivo;
 - vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di quelle statutarie e regolamentari.
- 30.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni tre mesi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Di

ogni riunione è redatto verbale che viene trascritto in un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti, riferendo al Presidente della Federazione su tutto ciò che ha riscontrato.

- 30.3 I Revisori dei Conti effettivi possono, anche di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e le strutture periferiche della F.I.KBMS, previa comunicazione al Presidente Federale.
- 30.4 Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

31 Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

- 31.1 In caso di vacanza dei membri effettivi, questi vengono sostituiti dai supplenti in ordine di età.
- 31.2 I nuovi Revisori dei Conti restano in carica sino alle nuove nomine da parte del CONI. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta sino alla prossima assemblea dal primo dei non eletti a condizione che abbia conseguito la metà dei voti del Presidente eletto. In caso contrario dovrà essere celebrata apposita assemblea straordinaria.
- 31.3 Per la decadenza dal Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le norme del Codice Civile.

32 Commissione federale di garanzia

- 32.1 E' istituita presso la Federazione la Commissione federale di garanzia quale organo di tutela dell'autonomia e dell'indipendenza degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- 32.2 Le attribuzioni della Commissione federale di garanzia, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e

con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

33 Ufficio del Procuratore federale

- 33.1 Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
- 33.2 L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale al quale possono aggiungersi, a discrezione del Consiglio Federale, un Sostituto Procuratore e/o un Procuratore Aggiunto.
- 33.3 Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 33.4 Il Sostituto Procuratore ed il Procuratore Aggiunto, qualora previsti, sono nominati dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 33.5 Il Procuratore federale, il Sostituto Procuratore ed il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
- 33.6 Il Sostituto Procuratore e/o il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale e lo sostituiscono in caso d'impedimento.
- 33.7 Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.
- 33.8 Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

34 Segreteria Federale

- 34.1 La Segreteria Federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali.
- 34.2 Essa è retta dal Segretario Generale che è responsabile della gestione amministrativa della Federazione, coordina e dirige gli Uffici centrali e decentrati, assumendone la responsabilità.

- 34.3 Il Segretario Generale, nominato dal Presidente, previa consultazione del Coni e sentito il Consiglio Federale, risponde direttamente al Presidente e al Consiglio Federale. Assiste alle Assemblee Nazionali, al Consiglio Federale, e ne redige i relativi verbali, può assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o degli organi periferici.
- 34.4 In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, il medesimo può essere sostituito da un Vice Segretario nominato dal Presidente Federale.

35 Organismi Tecnici Nazionali

- 35.1 Gli Organismi Tecnici nazionali, di cui ai seguenti articoli 36, 37 e 38, restano in carica per un quadriennio, sovrintendono ed organizzano, sul piano strettamente tecnico, l'attività agonistica nazionale ed internazionale.
- 35.2 I programmi predisposti dagli Organismi Tecnici nazionali sono subordinati all'approvazione del Consiglio Federale.
- 35.3 Il Consiglio Federale nomina le Direzioni Agonistiche e le Commissioni tecniche e funzionali per l'attuazione delle attività istituzionali. Ha facoltà di nominare Commissioni e Commissari per particolari compiti tecnici ed organizzativi, fissandone la composizione, la durata e le attribuzioni nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dai regolamenti federali.

36 Commissione Tecnica Federale

- 36.1 La Commissione Tecnica Federale istituita per ciascun settore, disciplinata dal Regolamento Organico, predispone, cura ed attua i programmi dell'attività agonistica, nazionale ed internazionale, sovrintende al regolare svolgimento dell'attività regionale e nazionale in collaborazione anche con gli Organi periferici.

37 Commissione Tecnica Arbitrale

- 37.1 La Commissione Tecnica Arbitrale istituita per ciascun settore è preposta alla formazione ed all'inquadramento degli arbitri nonché alla designazione degli stessi per le gare ufficiali di carattere internazionale, nazionale ed interprovinciale, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico e dal Regolamento Tecnico Arbitrale.

38 Commissione Medica

- 38.1 La Commissione Medica, disciplinata nell'ambito del Regolamento sanitario, svolge per la Federazione un ruolo di attiva consulenza nel settore di competenza, secondo le linee stabilite dal Regolamento Sanitario.

TITOLO III - PATRIMONIO

39 Patrimonio: entrate e gestione finanziaria

- 39.1 Il patrimonio della F.I.KBMS è costituito da:
- a) immobilizzazioni, distinto in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
- 39.2 Tutti i beni in oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

40 Esercizio Finanziario

- 40.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 40.2 La gestione della F.I.KBMS spetta al Segretario Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e di contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione. La Federazione altresì redige il bilancio d'esercizio che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione ed il risultato economico dell'esercizio.
- 40.3 Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, approvati dal Consiglio federale, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
- 40.4 Il Consiglio Federale delibera, entro la data annuale indicata dal CONI, il Bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione programmatica.
- 40.5 L'approvazione del bilancio di previsione e della relazione programmatica integra l'autorizzazione alle spese nell'ambito degli stanziamenti fissati per i singoli obiettivi.
- 40.6 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Federale approva il Bilancio di esercizio, sottoposto all'approvazione del C.O.N.I. Tale termine può essere prorogato fino a due mesi subordinatamente ad autorizzazione del C.O.N.I.



- 40.7 Il Bilancio di Esercizio deve essere pubblicato, entro quindici giorni dall'approvazione del CONI, sul sito federale, in apposita sezione dello stesso prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati, oltre al bilancio di previsione dell'esercizio corrente, i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
- 40.8 Qualora la F.I.KBMS costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al comma precedente. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.

TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

41 Il Comitato Regionale

- 41.1 Il Consiglio Federale istituisce in ciascuna Regione in cui vi siano almeno 10 affiliati, con diritto a voto, il Comitato Regionale, il quale non è dotato di autonomia contabile.
- 41.2 In tutti gli Organi Direttivi periferici, si garantisce la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei componenti, di atleti/e e tecnici sportivi, assicurando forme di equa rappresentanza ad atlete ed atleti.
- 41.3 Qualora il numero degli affiliati costituenti il Comitato Regionale dovesse ridursi al di sotto delle dieci unità, il Consiglio Federale delibererà lo scioglimento del Comitato Regionale e provvederà a nominare un Delegato Regionale.
- 41.4 Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nella Valle d'Aosta vengono istituiti organi o strutture periferiche provinciali analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale.
- 41.5 Per particolari situazioni di collocazione geografica, ed ai fini di una maggiore operatività agonistica, possono essere costituiti Comitati Regionali accorpanti più aree di Regioni diverse tra loro confinanti.
- 41.6 L'istituzione di un nuovo Comitato Regionale ha effetto immediato dopo la delibera del Consiglio Federale.
- 41.7 La sede dei Comitati Regionali è stabilita, di norma, nel capoluogo della regione, salvo deroga deliberata dal Consiglio Federale e su proposta del Consiglio Regionale.



42 L'Assemblea Regionale

- 42.1 L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano del Comitato Regionale.
- 42.2 L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli affiliati, con sede nel territorio della Regione, aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti societari in carica regolarmente tesserati alla F.I.KBMS, intendendosi per tali i componenti dei Consigli Direttivi societari, dai rappresentanti regionali degli atleti (o i loro supplenti), eletti nelle assemblee regionali degli atleti ed in regola con il tesseramento federale, in attività, maggiorenni e residenti nella Regione, in misura pari al 20% degli affiliati con diritto di voto della regione e dai rappresentanti dei tecnici sportivi (o i loro supplenti), eletti nelle assemblee regionali dei tecnici sportivi in attività ed in regola con il tesseramento federale, maggiorenni e residenti nella regione nella misura del 10% degli affiliati con diritto di voto della regione.
- 42.3 Nelle assemblee Regionali le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa Regione fino ad un massimo di due.
1. oltre le 20 associazioni e società votanti;
 2. oltre le 50 associazioni e società votanti.
- 42.4 L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente, salvo i casi statutariamente previsti, mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima.
- 42.5 L'Assemblea Regionale Elettiva deve avere luogo almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Nazionale.
- 42.6 L'avviso di convocazione deve precisare luogo, data e ora dell'assemblea e l'ordine del giorno specifico e riportare, in allegato, l'elenco degli aventi diritto al voto nonché il numero di voti attribuiti a ciascun avente diritto.
- 42.7 L'Assemblea Regionale provvede:
- a. all'elezione, ogni quattro anni, a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive, del Presidente regionale e dei Consiglieri regionali;
 - b. a deliberare su tutti gli argomenti di competenza posti all'ordine del giorno.
- 42.8 L'Assemblea Regionale in seduta straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni:
- a. a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno delle società ed associazioni che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul



territorio regionale o se richiesta dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;

b. a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.

- 42.9 I componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale non possono rappresentare gli affiliati né direttamente né per delega.
- 42.10 I criteri di attribuzione del diritto di voto e di validità delle deliberazioni sono quelli indicati per l'Assemblea Nazionale.
- 42.11 Alle Assemblee Regionali partecipano, con diritto di voto, i componenti indicati al comma due del presente articolo. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale e le eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.
- 42.12 I Presidenti ed i Consiglieri regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.
- 42.13 Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale in quanto applicabili.

43 Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

- 43.1 Ferme restando le prerogative indicate ai commi 7 e 8 del precedente articolo, e in aggiunta ad esse, l'Assemblea Regionale ordinaria:
 - a. elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale, di cui uno in rappresentanza degli atleti ed uno dei tecnici sportivi eletti dai rispettivi rappresentanti;
 - b. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- 43.2 L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio Regionale, a ricostituire gli organi decaduti. Provvede, altresì, all'elezione di singoli membri del Consiglio Regionale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo.



44 Presidente Regionale

- 44.1 Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni di cui al presente Statuto e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature; La candidatura a Presidente Regionale deve essere sostenuta da almeno 3 società votanti.
- 44.2 Il Presidente Regionale rappresenta la F.I.KBMS ai fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili. Il Presidente Regionale è responsabile, unitamente ai componenti del Consiglio Regionale, nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale, dell'andamento del Comitato Regionale.
- 44.3 Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.KBMS.

45 Il Consiglio Regionale

- 45.1 Il Comitato Regionale è retto dal Consiglio Regionale composto da un Presidente e da 4 Consiglieri, di cui 2 in rappresentanza degli affiliati, un rappresentante degli atleti e uno dei tecnici sportivi, fra i quali verrà nominato il Vice Presidente nella prima riunione utile del Comitato, tutti eletti dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.
- 45.2 Il Consiglio Regionale si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente e comunque non meno di 2 volte l'anno.
- 45.3 Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza.
- 45.4 Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
- 45.5 I Consigli Regionali curano gli adempimenti loro demandati dal Presidente Federale, rappresentano la F.I.KBMS nel territorio di competenza; cooperano con gli organi centrali della F.I.KBMS per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio nazionale; curano lo sviluppo territoriale della Kickboxing in tutte le sue discipline, varianti e forme derivate e/o affini e/o complementari; promuovono e curano, nell'ambito delle rispettive competenze, i rapporti con



gli organi periferici del CONI, con le amministrazioni pubbliche, statali e territoriali, nonché con ogni altro organismo competente in materia sportiva, propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alla programmazione sportiva. promuovono, in genere, tutte le iniziative a livello regionale utili al perseguimento dei fini istituzionali.

46 Delegato Regionale

- 46.1 Nelle Regioni in cui, per carenza del numero minimo di affiliati con diritto di voto, non sia possibile istituire un Comitato Regionale, il Consiglio Federale provvederà a nominare, per la durata di un quadriennio, un Delegato Regionale con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale delle discipline sportive F.I.KBMS.
- 46.2 Il Delegato Regionale deve presentare, annualmente al Consiglio Federale una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato, per consentire di effettuare le opportune valutazioni e di adottare gli opportuni provvedimenti. Il Delegato Regionale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
- 46.3 Il Consiglio Federale, anche su richiesta del Delegato Regionale, potrà nominare uno o più collaboratori per il miglior espletamento dei compiti assegnati.

47 Gestione Commissariale del Comitato Regionale

- 47.1 In caso di accertate gravi irregolarità di gestione o di funzionamento o per ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte del Comitato Regionale, il Consiglio Federale ne delibera la gestione commissariale.
- 47.2 Il Commissario nominato dal Consiglio Federale provvede all'ordinaria amministrazione del Comitato Regionale e celebra l'Assemblea Regionale straordinaria delle società, cui sono chiamati a partecipare anche i rappresentanti di atleti e tecnici, per l'elezione del nuovo Consiglio entro il termine di novanta giorni, salvo proroga, non ripetibile, concessa dal Consiglio Federale.

TITOLO V – ORGANI DI GIUSTIZIA E DI DISCIPLINA

48 Principi informatori della Giustizia

- 48.1 La Giustizia Sportiva e Federale è amministrata secondo i principi delle Leggi dello Stato, i Principi emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto, i Regolamenti Federali con particolare riferimento, tra l'altro, al Regolamento di Giustizia, e le deliberazioni adottate dagli Organi Federali. Gli Organi di Giustizia sono soggetti soltanto alla legge e

all'ordinamento sportivo. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

- 48.2 Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da osservare al concetto di "fair play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" o frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione devono essere garantite con l'istituzione di Specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
- 48.3 Deve essere garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice e la possibilità di revisione del giudizio.
- 48.4 Devono, altresì, essere disciplinate l'astensione dei giudici, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre.
- 48.5 Le decisioni devono essere motivate, anche se succintamente e contro quelle di primo grado deve essere sempre garantita l'impugnabilità dinanzi a diverso Organo di Giustizia. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice dell'impugnazione può sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi.
- 48.6 I giudici devono essere terzi e imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di responsabilità. I giudici sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi 12 mesi dalla conclusione. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

- 48.7 I giudici svolgono la loro funzione in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.
- 48.8 La giustizia deve essere rapida. A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 48.9 Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura federale.
- 48.10 Per quel che concerne, infine, la sospensione cautelare (che non potrà protrarsi per più di 60 giorni), il relativo provvedimento può essere assunto nel corso del procedimento dal giudice. Deve contenere la motivazione, la fissazione della data di scadenza della misura adottata, la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'indagato, pena la nullità del procedimento medesimo.
- 48.11 La sospensione cautelare può essere revocata o modificata dal giudice prima della conclusione del procedimento e contro la medesima è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.
- 48.12 Deve essere prevista la riabilitazione, la quale estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Competente a decidere sul provvedimento di riabilitazione è la Commissione di Giustizia.
- 48.13 In materia di doping per le competenze e relativi procedimenti si rinvia alle Norme Sportive Antidoping.
- 48.14 La F.I.KBMS garantisce l'osservanza di tutte le norme statutarie e regolamentari. Assolvono a tale finalità gli Organi di Giustizia e precisamente:
1. Il Giudice sportivo nazionale;
 2. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello;
 3. il Tribunale federale;
 4. La Corte federale di appello.



- 48.15 I componenti dei suddetti organi di giustizia sono nominati dal Consiglio Federale ai sensi del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia. Il loro mandato è quadriennale (in coincidenza del quadriennio olimpico) ed è rinnovabile.
- 48.16 I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi arbitrali istituiti nell'ambito della Federazione.
- 48.17 La carica di componenti di uno dei predetti Organi è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale sempre nell'ambito della stessa federazione.
- 48.18 Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
- 48.19 Salvo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello Sport, le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva devono essere trasmesse al CONI per l'inserimento nel registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI.
- 48.20 Costituisce principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale.
- 48.21 Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità.

49 Attribuzioni

- 49.1 È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
1. l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 2. i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
- 49.2 Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

50 Posta elettronica certificata e Registri dei procedimenti e delle sanzioni

- 50.1 La Federazione provvede a tutti gli adempimenti connessi alla tenuta dei Registri di cui al Codice della Giustizia Sportiva ed al Regolamento di



Organizzazione e Funzionamento della Procura, secondo le modalità ivi previste.

- 50.2 Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate sul sito internet ufficiale della Federazione in apposita sezione dedicata ai medesimi e con apposito *link* nella *home page*.

51 Istituzione e competenza dei Giudici Sportivi

- 51.1 Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
- 51.2 I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
- 51.3 Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
- la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
- 51.4 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione del medesimo giudice.

52 Articolazione funzionale del Giudice sportivo nazionale

- 52.1 Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.

53 Nomina del Giudice sportivo nazionale e della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

- 53.1 Il Giudice sportivo nazionale è composto da un componente effettivo e da un sostituto. Entrambi sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del



Presidente, tra i soggetti in possesso di adeguata conoscenza sportiva che altresì possiedano uno tra i seguenti requisiti:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo.

- 53.2 Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 53.3 È in ogni caso facoltà del Consiglio federale di rideterminare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze.
- 53.4 Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
- 53.5 Il Giudice sportivo nazionale giudica in composizione monocratica. Avverso le decisioni è ammesso reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro il termine di cinque giorni, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.
- 53.6 I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello e sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente.
- 53.7 I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 53.8 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
- 53.9 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto per le sezioni territoriali.



53.10 Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni non oltre dieci trenta giorni dalla pubblicazione.

54 Attribuzioni dei Giudici sportivi, azione e procedimento: rinvio

54.1 Le attribuzioni dei Giudici sportivi nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

55 Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

55.1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

55.2 I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

55.3 I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

55.4 Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

55.5 I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.



55.6 Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono ciascuno di tre componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

55.7 Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

56 Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

56.1 Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

57 Procedimenti in materia di doping

57.1 In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

58 Sistema di giustizia sportiva

58.1 I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.KBMS hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.

59 Arbitrato federale

59.1 Gli affiliati e i tesserati della F.I.KBMS possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e eseguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

59.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio



Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di appello.

- 59.3 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
- 59.4 Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la segreteria degli organi di Giustizia, quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
- 59.5 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

TITOLO VI - CARICHE FEDERALI

60 Natura delle cariche federali

- 60.1 Tutte le cariche elettive federali degli Organi centrali e periferici sono onorifiche ad eccezione di quelle:
- a. del Collegio dei Revisori dei Conti, per le quali possono essere corrisposti dei gettoni di presenza ed una indennità di carica secondo le disposizioni del CONI e le vigenti Leggi in materia;
 - b. del Presidente federale che ha diritto a percepire un'indennità per l'attività prestata e il relativo importo sarà deciso dal Consiglio Federale, ai sensi del precedente art. 24, comma 9, nel rispetto dei criteri e dei parametri che verranno stabiliti in proposito dalla Giunta Nazionale del CONI.

61 Candidature per le cariche elettive federali centrali

- 61.1 Non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica federale. Le cariche elettive federali e centrali sono le seguenti:
- 1) Presidente Federale;
 - 2) Consigliere Federale;
 - 3) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.



- 61.2 Gli aspiranti alle cariche elettive federali degli Organi centrali devono essere regolarmente tesserati al momento del deposito della candidatura e dell'elezione, presentare la loro candidatura per iscritto alla Segreteria Generale, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, precisando per quale carica intendono candidarsi, considerati i requisiti richiesti di cui ai successivi articoli del presente Statuto.
- 61.3 Tutte le candidature vanno corredate della documentazione comprovante i requisiti di cui sopra.
- 61.4 La candidatura alla carica di Presidente Federale deve essere sostenuta da almeno 20 società votanti; quella alla carica di Consigliere Federale per le categorie degli Affiliati, Atleti e Tecnici, da 10, 5, 3 aventi diritto al voto nelle rispettive categorie.
- 61.5 Delle candidature proposte ritualmente, vengono compilate, a cura della Segreteria Federale, apposite liste suddivise per le cariche di:
- Presidente Federale;
 - Consigliere Federale;
 - Consigliere atleta;
 - Consigliere tecnico;
 - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 61.6 Le liste saranno compilate in ordine alfabetico e alle stesse sarà data pubblicità nei modi e nei termini di legge.
- 61.7 Fatta eccezione per il Presidente, le cui modalità di nomina sono disciplinate all'articolo 22, primo comma, del presente Statuto, le altre cariche sono attribuite al candidato che, per ciascuna lista, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

62 Candidature alle cariche elettive federali periferiche

- 62.1 Le cariche elettive federali periferiche regionali sono le seguenti:
- 1) Presidente Regionale;
 - 2) Consigliere Regionale.
- 62.2 Gli aspiranti alle cariche federali degli Organi periferici devono presentare la loro candidatura per iscritto, alla segreteria del Consiglio Regionale, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea regionale elettiva, precisando per quale carica intendono candidarsi, considerati i requisiti di cui ai successivi articoli del presente Statuto.
- 62.3 Tutte le candidature vanno corredate dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui sopra.



- 62.4 Le candidature alla Presidenza di organi territoriali devono essere presentate da almeno 3 aventi diritto al voto; le candidature di rappresentanti di Affiliati, Atleti e Tecnici per i Consigli di organi territoriali devono essere presentate da due esponenti delle rispettive categorie nel territorio se gli Affiliati aventi diritto al voto sono più di 15.
- 62.5 Le liste saranno compilate in ordine alfabetico e alle stesse sarà data pubblicità.

63 Requisiti per ricoprire le cariche elettive

- 63.1 Per ricoprire le cariche elettive federali occorrono i seguenti requisiti:
- a. Cittadinanza italiana e maggiore età;
 - b. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c. Non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Entri di Promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d. di essere tesserati regolarmente alla F.I.KBMS;
 - e. gli atleti e i tecnici, per poter essere eletti, devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma in oggetto e devono aver preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, devono essere in attività o essere stati tesserati nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.Lgs 15/04.
- 63.2 I membri componenti il CRC possono anche non essere tesserati alla F.I.KBMS.
- 63.3 E' ineleggibile:
- a. chiunque abbia, quale fonte primaria o prevalente di reddito, una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della F.I.KBMS;
 - b. chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WAD;
 - c. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.

- 63.4 La mancanza iniziale dei requisiti accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato di anche uno solo di essi, comporta l'immediata decadenza della carica, dichiarata dal Consiglio Federale.

64 Incompatibilità

64.1 Sono incompatibili

a. La carica di componente degli Organi centrali, con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della F.I.KBMS. La carica di Presidente Federale con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della F.I.KBMS. Le cariche di Presidente e Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

b. La carica di componente il CRC con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della F.I.KBMS.

c. Tutte le cariche elettive periferiche con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale.

d. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e, pertanto, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino o si vengano a trovare in situazioni di conflitto di interessi con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

- 64.2 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità, è tenuto ad optare, con dichiarazione inoltrata alla Segreteria Federale, per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.

- 64.3 In caso di mancata opzione, il Consiglio Federale dichiara la decadenza della carica posteriormente acquisita.

- 64.4 La decadenza avrà effetto dalla scadenza del termine predetto.

65 Durata delle cariche

- 65.1 Fermo restando quanto previsto all'articolo 24.12 in relazione alla durata del mandato del Presidente nonché in tema di Organi di Giustizia, Ufficio del Procuratore Federale e Commissione Federale di Garanzia, le cariche federali acquisite per elezione o per nomina hanno durata massima di 4 anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio Olimpico estivo, anche nei casi di nuove elezioni infra-quadriennali indette per ricostruire totalmente o parzialmente gli Organi di cui fanno parte.

65.2 Ogni carica federale elettiva, può essere ricoperta per più mandati consecutivi.

65.3 Il computo dei mandati per l'elezione del Presidente Federale si effettua con decorrenza stabilita ex articolo 36 bis comma 5 dello Statuto del CONI.

66 Regolamenti di attuazione e loro approvazione

66.1 Per l'attuazione delle presenti norme statutarie il Consiglio Federale provvede all'emanazione dei seguenti regolamenti:

a. Regolamento di Giustizia;

b. Regolamento Organico.

66.2 Il Consiglio Federale potrà deliberare eventuali ulteriori Regolamenti richiesti da specifiche disposizioni di legge od esigenze federali.

67 Modifiche allo Statuto

67.1 Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, che dispongano complessivamente di non meno la metà del totale dei voti.

67.2 Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

67.3 Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale straordinaria per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.

67.4 Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente all'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

67.5 Per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto l'Assemblea Nazionale è validamente costituita e delibera con i *quorum* di cui all'articolo 21.2, paragrafo 3), lettera a) del presente Statuto. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore a seguito dell'approvazione dei competenti organi di legge. Le medesime sono sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.

68 Presidente Onorario

68.1 L'Assemblea su proposta del Presidente Federale può nominare un Presidente Onorario; tale carica è a vita.



Coni

Copia conforme
all'Originale
Segreteria Organi
Collegiali
Alessandro Cherubini

68.2 Il Presidente Onorario partecipa all'Assemblea Federale e alle riunioni del Consiglio Federale con funzioni consultative.

69 Proposta di scioglimento della F.I.KBMS

69.1 La proposta di scioglimento della F.I.KBMS ed i relativi provvedimenti conseguenti, devono avvenire osservando le disposizioni del codice civile relative ad Associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

70 Entrata in vigore dello Statuto

70.1 Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta del Coni o di altro atto equivalente.